



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Bollettino 31



Cittadini e Società
dell'Informazione

Anno VI • Settembre 2002



www.garanteprivacy.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Stefano Rodotà, Presidente
Giuseppe Santaniello, Vice Presidente
Gaetano Rasi, Componente
Mauro Paissan, Componente

Giovanni Buttarelli, Segretario generale

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 6967785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org



Bollettino 31

Cittadini e Società
dell'Informazione

Anno VI • Settembre 2002

Indice

ATTI E PROVVEDIMENTI

Atti, elenchi, registri e documenti pubblici

In dirittura d'arrivo l'introduzione del voto per corrispondenza per i cittadini italiani all'estero 3

Non si può chiedere al Garante la cancellazione di un'ipoteca, in contrasto con il codice civile 6

Compiti del Garante

Organismi sanitari pubblici: manca ancora il d.m. sui dati sensibili 8

Parere reso dal Garante in tema di firme elettroniche 11

Consenso

Conto corrente bancario: quando non occorre il consenso 13

Dati sensibili

Diritto alla decifrabilità di una cartella clinica 16

Registro dei battezzati e diritto di aggiornamento 18

Se è richiesto l'accesso non basta impegnarsi a comunicare i dati 20

Diritti dell'interessato e consenso

Accesso a dati detenuti da un legale e inopponibilità del segreto professionale 22

Accesso ai dati che l'investigatore privato non detiene più 24

Accesso ai dati e procedimento disciplinare nella Guardia di finanza 26

"Centrali rischi" private: recente estinzione di rapporto con ritardi nei pagamenti 29

Dove si esercita il diritto di accesso nei confronti di un editore 33

Il datore di lavoro deve aggiornare i dati del lavoratore 36

Si ha diritto di accedere anche ai dati già conosciuti o detenuti 38

Indice

Diritto di accesso

Dati relativi a posizioni debitorie non sanate 41

Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento 43

L'accesso riguarda anche i dati comunicati o conosciuti dall'interessato 46

Forze di polizia

Accesso ai dati e procedimento disciplinare nella Guardia di finanza 49

Lavoro e previdenza

Diritto all'integrazione del fascicolo personale con valutazioni di merito 52

Ordini professionali

Sanzione disciplinare per un legale e pubblicazione della notizia 55

Procedimento relativo ai ricorsi

Accesso ai dati da parte di un ex dipendente 58

Attivazione indebita di un servizio telefonico a un defunto 59

Accoglimento parziale del ricorso e spese del procedimento 62

Cancellazione dalla *mailing list* e declaratoria di non luogo a provvedere 64

Completo riscontro all'istanza d'accesso e declaratoria di non luogo a provvedere 66

Comunicazione di dati relativi ad una carta di credito 68

I dati personali vanno comunicati in dettaglio 70

Il Garante non è competente in tema di risarcimento 73

Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile 79

Il titolare che risponde tardi all'interessato sopporta le spese del procedimento 87

Investigatore privato e restituzione al committente del materiale d'indagine 89

Indice

La mera disponibilità del titolare a consentire l'accesso non costituisce adempimento	92
L'inerzia del titolare non paga sotto nessun profilo	94
L'interessato deve poter accedere a tutti i dati detenuti dal datore di lavoro	96
L'interessato non può rivolgersi al Garante con ricorso se ha già adito l'autorità giudiziaria	98
Lo <i>spammer</i> cancella i dati e si adopera per non utilizzarli in futuro	101
Non è sufficiente elencare le tipologie dei dati ai quali si chiede di accedere	103
Non luogo a provvedere sul ricorso e spese del procedimento	106
Opposizione nei confronti di un <i>Internet service provider</i> estraneo ai fatti	109
Ricorso al Garante e modalità di funzionamento di un fondo pensione	111
Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere	113
Riscontro incompleto alle richieste dell'interessato ed accoglimento parziale del ricorso	117
Se il titolare non è solerte nel rispondere all'interessato, paga le spese	120
Si ha diritto di conoscere anche gli estremi identificativi del responsabile	122
Soggetto che non detiene dati dell'interessato e condanna alle spese	125
Pubblica amministrazione	
Obblighi dell'Agenzia delle entrate nel trattamento dei dati	127
Reti telematiche e Internet	
È illecito l'invio di <i>e-mail</i> pubblicitarie senza il consenso del destinatario	130
Indirizzi di posta elettronica disponibili sul <i>web</i> e messaggi pubblicitari	138
L'utilizzo di indirizzi <i>e-mail</i> costituisce trattamento di dati personali	140

Indice

Sistema “*multilevel Mlm*” e applicazione della legge sulla privacy 142

Spamming all'*e-mail* di un docente universitario 144

Telecomunicazioni

Diritto a far aggiornare il numero civico nel *data-base* clienti 148

E-mail promozionale e successivo contatto con l'interessato nel procedimento 150

Salvo casi particolari l'interessato non può accedere alle chiamate telefoniche in entrata 153

Contestazione di violazione amministrativa 156

COMUNICATI STAMPA

Unabomber: Garante interviene su installazione telecamere 161

A Cardiff la Conferenza mondiale dei Garanti per la privacy 162

Privacy: Rodotà, occorre tutelare il “corpo elettronico” 163

Il Garante al COM-P.A. 2002 164

Carta di identità elettronica e garanzie per il cittadino 165

Rasi, troppe carte elettroniche private. Più cautela nella telemedicina 166

Paissan, rischi privacy nella società elettronica 167

Siglato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza ed il Garante 168

La Conferenza sull'attuazione della Direttiva europea 95/46 169

Atti e provvedimenti





Le generalità dell'interessato sono omesse nella versione pubblicata di alcuni provvedimenti, per motivi di opportunità anche su richiesta del medesimo interessato (art. 16 regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000).

Atti, elenchi, registri e documenti pubblici

In dirittura d'arrivo l'introduzione del voto per corrispondenza per i cittadini italiani all'estero

Il Garante, richiesto dal Ministro per gli italiani nel mondo, ha espresso il prescritto parere sul d.P.R. recante il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che regola le modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, Vice-Presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la richiesta di parere del Ministro per gli italiani nel mondo del 2 agosto 2002;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il Ministro per gli italiani nel mondo ha chiesto un parere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 75/1996, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*"Norme per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*).

La legge n. 459/2001 individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (art. 12) e demanda al Governo, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani fuori del territorio nazionale finalizzato *"alla predisposizione delle liste elettorali"* nell'ambito della circoscrizione Estero, prevista dagli articoli 56, comma 2, e 57, comma 2, della Costituzione (art. 5, primo comma).

OSSERVA:

Lo schema di regolamento in questione richiede un'ulteriore valutazione rispetto ad alcuni suoi punti qualificanti:

1. Dati contenuti nel tagliando elettorale

La disciplina prevede che l'elettore introduca la scheda elettorale sulla quale ha espresso la propria preferenza in una busta che provvede a sigillare, separi il tagliando dal certificato elettorale e lo riponga, insieme alla busta sigillata contenente la manifestazione di voto, in una seconda busta pre-affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente (art. 12, comma 6, legge n. 459/2001).

A tale riguardo va segnalata l'esigenza di verificare l'effettiva necessità di indicare nel citato tagliando elettorale dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore. Una diversa soluzione che permettesse di verificare comunque l'esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore attraverso il collegamento tra un numero o codice apposto sul tagliando e la corrispondente posizione su un elenco d'ufficio, potrebbe infatti garantire meglio la segretezza del voto nel caso in cui la busta venga, anche accidentalmente, aperta o lacerata prima di pervenire all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. "Elenco aggiornato" di cittadini residenti all'estero

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto è precisato che la prevista realizzazione di un "elenco aggiornato" dei cittadini italiani residenti all'estero è volta a creare le condizioni stesse dell'esercizio del diritto di voto di tali cittadini.

L'elenco verrebbe realizzato mediante un raffronto informatico delle informazioni contenute in archivi esistenti e che verrebbero mantenuti: quelli degli italiani residenti all'estero (AIRE), disciplinati dalla l. 27 ottobre 1988, n. 470 e costituiti presso i comuni e il Ministero dell'interno, e gli schedari consolari, istituiti presso gli uffici consolari dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e gestiti dal Ministero degli affari esteri. Il medesimo elenco, per espressa disposizione dell'art. 5, comma 1, legge n. 459, è finalizzato unicamente "alla pre-disposizione delle liste elettorali" (legge n. 459/2001).

La norma legislativa non prevede quali dati debbano confluirci. Tale specificazione appare invece rendersi necessaria, considerato anche che gli archivi già esistenti contengono informazioni non necessarie alla gestione dell'esercizio del diritto di voto (ad esempio, le anagrafi degli italiani residenti all'estero riportano l'indicazione dell'anno di espatrio e la motivazione di iscrizione AIRE mentre gli schedari consolari "anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili ... nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale").

Il regolamento in esame, quindi, potrebbe costituire la sede idonea per specificare i tipi di dati sui quali si dovrà effettuare il raffronto, ovvero quelli destinati a confluire nell'elenco, anche al fine di garantire che il nuovo trattamento rispetti i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 9 della legge n. 675/1996. Il regolamento potrebbe contestualmente specificare, anche con previsioni di cornice, le finalità e le modalità di utilizzo e di consultazione dei dati contenuti nell'elenco al fine di prevenire l'insorgere di incertezze connesse a tali aspetti, simili a quelle sorte in passato per analoghi trattamenti.

3. "Rete telematica" di informazioni anagrafiche ed elettorali

Lo schema di regolamento prevede poi che, una volta che sia stato realizzato l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, venga attivata una rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni (art. 5, comma 5 dello schema di decreto).

La realizzazione di tale rete telematica non viene però prevista da alcuna disposizione della legge n. 459/2001 e neanche dalla successiva legge 27 maggio 2002, n. 104 che, in riferimento allo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, si limita a prevedere una procedura di "trasmissione in via informatica" dei dati aggiornati tra le amministrazioni interessate (art. 6). Si segnala, pertanto, l'esigenza che lo schema di decreto, configurandosi come "regolamento di attuazione", si limiti ad indicare le modalità di trasmissione informatica dei dati nel rispetto della citata previsione normativa.

4. Titolare del trattamento

Con riferimento, infine, all'istituzione di un Comitato anagrafico-elettorale, che dovrà assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione e all'aggiornamento dell'elenco dei

cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la determinazione di "piani e criteri applicativi" e lo svolgimento di "funzioni di coordinamento e di verifica" (art. 6 dello schema di decreto), si ravvisa l'esigenza di specificare, nell'ambito dei diversi organismi coinvolti nel trattamento dei dati, la/le amministrazioni "titolari del trattamento" (art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 675/1996).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

esprime il proprio parere allo schema di regolamento nei termini di cui in motivazione.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Atti, elenchi, registri e documenti pubblici

Non si può chiedere al Garante la cancellazione di un'ipoteca, in contrasto con il codice civile

La tenuta dei registri immobiliari e le formalità per la cancellazione delle ipoteche sono disciplinate dal codice civile, sicché, ove l'Agenzia del territorio, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si sia attenuta a tali norme, non può essere ravvisato un trattamento illecito dei dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri Pietro Mandarà e Francesca Cannizzo, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Garibaldi Pace

nei confronti di

Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Ragusa

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti lamentano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza presentata alla Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Ragusa, con la quale avevano chiesto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 *“la cancellazione totale e definitiva delle iscrizioni pregiudizievoli”* sugli immobili di loro proprietà.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 gli interessati hanno ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, l'Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Ragusa, con nota in data 29 luglio 2002, ha ribadito quanto già comunicato agli interessati in sede di primo riscontro all'istanza proposta ai sensi dell'art. 13, sostenendo *“l'impossibilità, allo stato, di poter accogliere la richiesta in argomento ostandovi il tassativo disposto dell'art. 2655 c.c. che disciplina le modalità di annullamento degli atti trascritti o iscritti nei pubblici registri immobiliari”*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta relativa alla cancellazione totale dai registri immobiliari di iscrizioni ipotecarie a suo tempo apposte in riferimento ad immobili di proprietà degli interessati.

Il ricorso non è fondato e la richiesta di cancellazione dei dati dei ricorrenti da tali registri non può essere accolta.

Il trattamento di dati personali degli interessati posto in essere dall'Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Ragusa (attesa la natura di ente pubblico della stessa ai sensi del d.lg. n. 300 del 1999) deve essere ricondotto nell'ambito dell'art. 27 della legge n. 675/1996.

In virtù di tale disposizione, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Nel caso di specie non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dall'Agenzia del territorio, dal momento che la stessa non risulta dagli atti aver agito in difformità della disciplina in materia e, in particolare delle specifiche disposizioni del codice civile che regolano, allo stato, le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss c.c.) e le formalità per la cancellazione delle ipoteche (art. 2886, comma 2, c.c.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Compiti del Garante

Organismi sanitari pubblici: manca ancora il d.m. sui dati sensibili

Nel dichiarare infondato un ricorso avente ad oggetto la cancellazione di alcuni dati contenuti nella documentazione sanitaria attinente all'interessato, il Garante rileva nuovamente la mancata emanazione del decreto ministeriale in tema di individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento da parte degli organismi sanitari pubblici - e degli organismi con essi convenzionati - e delle operazioni di trattamento di tali dati eseguibili da detti soggetti (cfr. art. 23, comma 1-ter, della legge n. 675/1996).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Azienda sanitaria locale Napoli 4;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in cura presso l'Unità operativa di salute mentale dell'Azienda sanitaria locale Napoli 4, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la cancellazione dalla "cartella clinica" che lo riguarda di una nota apposta dal primario dirigente dell'Unità che l'interessato ritiene non pertinente alle finalità della cartella.

La nota menzionerebbe che l'interessato ha chiesto "malamente" al medico se fossero stati trasmessi dati che lo riguardano ad una società e che gli venissero fornite assicurazioni sul fatto che nessun dato era stato in tal senso trasmesso.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese del presente procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002, l'Azienda sanitaria locale Napoli 4 ha risposto con nota inviata via fax il 13 settembre 2002, sostenendo che:

- relativamente alla nota contestata *"il ricorrente è incorso in un errore di lettura atteso che laddove ha letto "malamente" è invece scritto "nuovamente"*;
- *"il documento in cui è inserita la frase contestata non può propriamente definirsi cartella clinica"*, dal

momento che trattasi di una scheda che contiene *“attestazioni riferibili all’attività amministrativa espletata nel corso di una terapia”* in cui *“sono inserite informazioni e dati anche socio-ambientali e non idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato”*.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di cancellazione di alcune annotazioni contenute in un documento redatto da un’Azienda sanitaria locale.

Il ricorso non è fondato.

L’Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta *ex art. 13*, come pure dovuto. Tuttavia, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali possono essere chiesti nel caso in cui gli stessi siano trattati in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti ed utilizzati (*art. 13, comma 1, lett. c), n. 2), legge n. 675/1996*).

Dalla documentazione acquisita non sono emersi elementi tali da far ritenere che, nel caso di specie, sia stato effettuato dal titolare un trattamento in termini generali illecito dei dati personali del ricorrente.

Le parti non hanno prodotto copia integrale della documentazione in questione, al fine di verificare in dettaglio se i prospetti recanti il *“diario degli interventi”*, in cui sono annotati incontri, controlli e dialoghi con il ricorrente, e l’eventuale terapia, facciano parte della cartella clinica o dell’altro documento menzionato dalla resistente.

Quale che sia, in ogni caso, il documento in questione, le risultanze acquisite evidenziano comunque che i dati in questione risultano correttamente raccolti, annotati e conservati da persone addette all’Unità operativa presso la quale l’interessato è in cura. Le informazioni in questione sono inserite in un documento contenente sia il diario degli interventi e delle occorrenti prescrizioni mediche, sia la documentazione di aspetti amministrativi come il rilascio di copia della *“cartella”*.

I contatti con l’interessato documentano inoltre che al centro dei colloqui vi è anche la tematica del conflitto dell’interessato con una società presso la quale lo stesso presta o prestava servizio, la stessa cui si riferisce l’annotazione contestata con il ricorso, di cui la resistente ha indicato altra formulazione come riferito in premessa.

In relazione a tali particolari finalità e allo specifico contesto deve ritenersi che l’annotazione in questione sia pertinente e non possa formare allo stato oggetto della richiesta cancellazione.

Deve peraltro osservarsi che il trattamento in questione risulta, per altro verso e in termini generali, privo di tutti i requisiti di liceità del trattamento, con riferimento alla mancata individuazione dei tipi di dati e di operazioni del trattamento dei dati sensibili, prevista dall’*art. 23, comma 1^{ter}*, della legge n. 675/1996 e che non è stata a tutt’oggi operata con il decreto ministeriale menzionato dalla medesima disposizione.

L’assenza di tale ricognizione, già oggetto di analoghi rilievi operati nell’esame di altri ricorsi, verrà nuovamente rappresentata alle competenti amministrazioni con autonoma determinazione.

Il ricorso non può, per le predette considerazioni, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non fondato il ricorso.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Compiti del Garante

Parere reso dal Garante in tema di firme elettroniche

Il Garante, nell'esprimere il parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in ordine ad uno schema di d.P.R. recante modificazioni al testo unico in materia di documentazione amministrativa concernenti le firme elettroniche, formula alcune osservazioni al fine di rendere detto schema più aderente al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 30 agosto 2002;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

OSSERVA:

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha chiesto un parere in ordine ad uno schema di d.P.R. recante modificazioni al testo unico in materia di documentazione amministrativa concernenti le firme elettroniche.

Lo schema mira a completare, sul piano regolamentare, il recepimento della direttiva comunitaria 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 relativa al quadro comunitario per le firme elettroniche, avviato con il decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10.

Nel valutare positivamente l'aggiornamento delle disposizioni in materia di sottoscrizione di documenti informatici e di firme elettroniche, volto ad assicurare maggiore certezza e speditezza nei flussi di dati e nell'attività *on-line* della pubblica amministrazione, va rilevato che la citata direttiva prevede che tale obiettivo debba essere perseguito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la conservazione dei dati, nonché la sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici (art. 8, dir. 1999/93/CE).

In questa prospettiva, si richiama l'attenzione su alcune integrazioni e precisazioni che andrebbero apportate al testo:

a) all'articolo 9, comma 4, del testo unico in materia di documentazione, modificato dall'articolo 3 dello schema, come già segnalato con il parere reso sullo schema del predetto testo unico in data 7 settembre 2000, appare necessario prevedere anche l'acquisizione del parere del Garante, analogamente a quanto già disposto in vari altri articoli, in considerazione del rilievo delle regole tecniche in materia di tutela dei dati personali;

b) all'articolo 27, comma 2, lett. e), del medesimo testo unico in materia di documentazione, come modificato dall'articolo 11 dello schema, andrebbero sostituite le parole "la riservatezza" con le seguenti: "l'integrità e la sicurezza";

c) all'articolo 27 *bis*, comma 1, lett. d), e 2, del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 12 dello

schema, risulta problematica l'inclusione nei certificati qualificati anche del codice fiscale o di altri equipollenti codici identificativi, stante la particolare tutela e selettività nell'uso dei codici identificativi individuali (quale il codice fiscale) e nelle relative finalità perseguibili, previste dalla direttiva n. 95/46/CE e attualmente in fase di introduzione con il testo unico previsto dalla legge n. 127 del 2001. Tale problematica emerge anche alla luce dell'allegato I alla direttiva 1999/93/CE sulle firme elettroniche, ove si prevede l'indicazione di un attributo specifico del firmatario solo se "pertinente". In ogni caso la formulazione delle due previsioni non sembra rendere chiaro se l'inclusione nel certificato dello pseudonimo sia alternativa all'indicazione del solo nome e cognome o anche del codice fiscale;

d) all'articolo 28, comma 6, del testo unico, come modificato dall'articolo 13 dello schema, appare necessario chiarire che le informazioni riportate nell'elenco pubblico (che sembra essere consultabile da chiunque) siano utilizzabili da chi le consulta per le sole finalità di applicazione della disciplina in questione;

e) articolo 29 *bis* del testo unico, introdotto dall'articolo 15 dello schema, i necessari rinvii agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali devono essere precisati anche in vista delle modifiche che saranno a breve apportate alla materia dal testo unico previsto dalla legge n. 127 del 2001. In tal senso si suggerisce:

1) alla lettera b) del comma 2, di aggiungere in fine le parole: *"e successive modificazioni e integrazioni"*;

2) di sostituire la lettera f) con la seguente: *"f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;"*;

f) sempre all'articolo 29 *bis*:

1) alla lettera m) del comma 2, appare necessario individuare un periodo di tempo limitato di conservazione dei dati relativi al certificato o comunque rapportato espressamente al tempo necessario per raggiungere lo scopo per il quale i dati stessi sono raccolti (cfr. art. 9, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996);

2) è necessario integrare il primo periodo del comma 3 con le seguenti parole: *"fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali"*;

g) infine, a titolo di collaborazione, si richiama l'attenzione sulla necessità di completare sul piano formale la modifica apportata nell'articolo 2 dello schema con la congiunzione "e".

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Conto corrente bancario: quando non occorre il consenso

Dopo le modifiche apportate alla legge n. 675/1996 dal d.lg. n. 467/2001, il consenso non è più richiesto in relazione alle operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato, anche per ciò che riguarda la comunicazione di dati a terzi (fattispecie relativa alle operazioni di gestione di un rapporto di conto corrente bancario).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Massimiliano Ameglio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabina Perugini e Chiara Cifola presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca popolare dell'Emilia Romagna;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, ha riscontrato che in un procedimento per separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Modena il proprio coniuge ha allegato alla comparsa di risposta copia di un estratto di un conto corrente intestato, presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, agenzia n. 2 di Modena, al solo interessato. In ordine a tale vicenda, l'interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della medesima banca, con la quale aveva chiesto di inibire il trattamento dei dati che lo riguardano, ritenuto illecito, e aveva chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di adottare ogni misura idonea ad impedire ogni futura violazione della legge n. 675/1996, oltre a disporre il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l'istituto bancario ha risposto con fax del 30 luglio 2002:

- sostenendo di aver *provveduto ad inibire il trattamento dei dati* del ricorrente (dando unicamente esecuzione alle operazioni nel frattempo disposte dal ricorrente), e di aver già diffidato il coniuge ed il legale della stessa *ad utilizzare la documentazione ricevuta in violazione della normativa sulla privacy*;

- fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il ricorrente, con memoria consegnata a mano in data 6 agosto 2002, ha ribadito le proprie richieste. L'istituto bancario, con nota del 28 agosto 2002:

- ha nuovamente confermato di aver accolto le richieste del ricorrente;
- ha nuovamente specificato di aver continuato ad utilizzare i dati allo stesso relativi limitatamente alle esigenze funzionali alla gestione del conto corrente in questione;
- ha confermato che un dipendente della banca, consegnando al coniuge del sig. Ameglio i dati in questione, si è reso responsabile di una violazione del segreto d'ufficio e del regolamento aziendale (vicenda che ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento disciplinare che si è concluso con l'adozione di una sanzione a carico del dipendente). Ciò sebbene la condotta del dipendente stesso sia stata posta in essere, ha sostenuto, nell'erronea convinzione della legittimazione del coniuge del ricorrente a ricevere la documentazione dei rapporti bancari in ragione del suo ruolo di "garante" sul conto in questione (documentazione che sarebbe stata peraltro recapitata presso il domicilio dei coniugi e che avrebbe potuto essere comunque ottenuta in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).

L'interessato, con memoria di replica a mezzo fax del 2 settembre 2002, nel ribadire la propria posizione, ha inoltre chiesto l'«inibizione» dell'utilizzo dei dati in oggetto *“nel procedimento di separazione giudiziale”* di cui è parte in causa.

Le posizioni della banca sono state riconfermate nell'audizione del 3 settembre 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta che risulta qualificabile come opposizione al trattamento dei dati personali di un cliente di una banca, nella parte riguardante l'eventuale ed ulteriore comunicazione illecita di dati a terzi.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito al riguardo un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, riconoscendo in modo inequivoco l'illiceità del trattamento consistito nella comunicazione di dati al coniuge della ricorrente.

La banca ha rappresentato di aver verificato il contrasto tra il comportamento per il quale è stata applicata una sanzione disciplinare e le norme e prescrizioni vigenti anche in ambito aziendale. Ha quindi comunicato di aver provveduto anche alla verifica del regolare trattamento dei dati del ricorrente, indicando altresì gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Il titolare medesimo ha infine fornito altre precisazioni in merito alle modalità attraverso le quali alcune informazioni riferite all'interessato sono state in concreto comunicate illecitamente nel caso di specie.

Tale riscontro all'istanza a suo tempo proposta dall'interessato, seppure adeguato in relazione alle specifiche richieste dell'interessato, è pervenuto dopo la presentazione del ricorso al Garante, in contrasto con l'obbligo di ciascun titolare del trattamento di fornire un completo e tempestivo riscontro alle richieste proposte ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675, secondo le modalità di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento all'attuale utilizzo delle informazioni nel procedimento di separazione giudiziale (acquisite illecitamente dal coniuge del ricorrente) va disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Tribunale di Modena per le valutazioni di competenza.

Quanto agli effetti della richiesta di "inibizione" del trattamento dei dati rispetto al consenso al medesimo trattamento già prestato, le parti terranno conto della circostanza che il consenso in relazione alle operazioni di trattamento necessarie alla gestione del rapporto di conto corrente e all'esecuzione dei correla-

tivi obblighi contrattuali, dopo le modifiche apportate alla legge n. 675/1996 dal d. lg. n. 467/2001, non è più richiesto anche per ciò che riguarda la comunicazione di dati a terzi (artt. 12, comma 1, lett. b), e 20, comma 1, lett. a *bis*), legge cit.).

Per quanto riguarda le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico della Banca popolare dell'Emilia Romagna l'ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Tribunale di Modena per quanto indicato in motivazione;
- c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico della Banca popolare dell'Emilia Romagna che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Dati sensibili

Diritto alla decifrabilità di una cartella clinica

Poiché la leggibilità dei dati richiesti è la prima condizione, necessaria ancorché non sufficiente, per la loro comprensione, qualora la grafia con cui è stata redatta una cartella clinica non risulti comprensibile per l'interessato, questi ha il diritto di ottenere dall'azienda ospedaliera una trascrizione dattiloscritta o, comunque, comprensibile delle informazioni ivi contenute, che debbono essergli comunicate tramite un medico all'uopo designato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Rosario Pullano

nei confronti di

Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro dall'Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella cartella clinica rilasciata dalla citata azienda. Tale cartella è risultata infatti *"illeggibile per la pessima grafia degli autori"*.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l'Azienda ospedaliera "G. Salvini" ha risposto con nota in data 5 settembre 2002, ribadendo di aver già rilasciato copia della documentazione sanitaria richiesta e sostenendo che *"mediante rilascio di copia di un atto pubblico si perfeziona senza dubbio la comunicazione in forma intelligibile dei dati sanitari"*.

Con successiva nota del 10 settembre 2002 il ricorrente ha ribadito che *"non può considerarsi in alcun modo intelligibile un atto scritto con una grafia indecifrabile"*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accedere in modo *"intelligibile"* ai dati personali riportati nella cartella clinica dell'interessato, risultati di difficile o impossibile comprensione per illeggibilità della grafia con cui la stessa è stata redatta (circostanza non contestata in atti dalla resistente).

Il ricorso deve essere accolto.

L'art. 13 della legge n. 675/1996 (che riconosce il diritto di accesso ai dati personali, distinto dal diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990) prevede che i dati personali ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere estratti e comunicati all'interessato "in forma intelligibile". L'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 ribadisce, in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, che la comprensione dei dati deve essere agevole "... considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni" (comma 6) e obbliga inoltre il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell'art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare..., ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato" (comma 9).

L'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996, possono costituire una modalità di adempimento adeguata per corrispondere alle richieste di accesso ai dati personali dell'interessato, qualora la consultazione dei documenti consenta ugualmente un'agevole conoscenza dei dati personali richiesti, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni, e risultino invece particolarmente difficoltose l'estrazione dei dati stessi dai documenti ai sensi del citato art. 17, comma 6 e la loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico (cfr. Provv. del 17 settembre 2001, in *Bollettino* n. 22, p. 32).

La richiesta del ricorrente di conoscere, in modo intelligibile, le informazioni che lo riguardano contenute nella cartella clinica in questione è pertanto legittima, così come statuito da questa Autorità con la decisione 26 marzo 2001 (pubblicata in *Bollettino* n. 18, p. 9), relativa ad analoga fattispecie. Ciò anche in quanto la "leggibilità" dei dati comunicati all'interessato è la prima condizione, necessaria ancorché non sufficiente, per la loro intelligibilità.

La resistente dovrà pertanto, entro il termine del 20 marzo 2003, rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica in questione e comunicarle all'interessato, per il tramite del medico dallo stesso già designato, secondo il disposto dell'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta dell'interessato di conoscere in forma intelligibile i dati personali contenuti nella propria cartella clinica e ordina all'Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese di provvedere al rilascio delle informazioni richieste, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 marzo 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità, entro la stessa data, dell'avvenuto adempimento;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Registro dei battezzati e diritto di aggiornamento

L'interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle proprie convinzioni religiose originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l'annotazione a margine del registro dei battezzati della propria intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati della Parrocchia di Nostra Signora del SS. Sacramento e SS. Martiri Canadesi in Roma, della *"propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica"*.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il viceparroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 2 settembre 2002, ha comunicato che la richiesta del ricorrente è stata accolta e che si è anche dato avviso al Vicariato di Roma *"a norma del codice di diritto canonico"*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell'interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato in un altro provvedimento relativo ad un caso analogo, con il quale il Garante ha rilevato che *"l'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta..."* attraverso *"ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi..."* (cfr. Prov. del 19 settembre 1999, in *Bollettino* n. 9, p. 54), la richiesta dell'odierno ricorrente è legittima essendo volta ad aggiornare

ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al “dato sensibile” relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, il viceparroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l’interessato ha fornito un riscontro alle richieste del ricorrente che deve ritenersi adeguato. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Dati sensibili

Se è richiesto l'accesso non basta impegnarsi a comunicare i dati

La semplice formalizzazione, da parte di una società di assicurazioni, dell'intenzione di comunicare all'interessato -per il tramite di un medico all'uopo designato- i dati contenuti in una perizia-medico legale non equivale ad adempimento alle richieste azionate con il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lomi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Meieaurora S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, rimasto vittima di un infortunio, lamenta di non aver ricevuto riscontro da Meieaurora S.p.A. ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere copia della perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della predetta società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la compagnia assicuratrice ha risposto dapprima con nota in data 3 settembre 2002 inviata dalla Direzione sinistri Centro-Nord la quale ha richiesto il nominativo del medico al quale trasmettere la relazione in questione, precisando, tuttavia, che *"l'accesso ai dati sarà consentito nei limiti previsti dall'art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996"* e che pertanto le valutazioni espresse dal medico di fiducia della società *"saranno accessibili solo successivamente alla definizione del sinistro"*.

Con successiva nota inviata via fax il 10 settembre 2002, la Direzione Assicurativa Sud di Meieaurora S.p.A. ha invece invitato il ricorrente a contattare il medico di fiducia della società che avrebbe provveduto a fornire tutti i "dati personali relativi al suo stato di salute".

A seguito dell'invito a fornire ulteriori chiarimenti sui riscontri pervenuti, formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 29, comma 4, della citata legge n. 675/1996, Meieaurora S.p.A., settore "legale e societario" ha precisato, attraverso una nota inviata via fax il 24 settembre 2002, che le due risposte erano state fornite da due uffici differenti "per uno spiacevole disguido" e di voler confermare quanto già dichiarato con la nota del 3 settembre 2002 inviata dalla competente Direzione assicurativa sinistri di Milano.

Il ricorrente con nota del 18 settembre 2002 ha comunicato il nominativo del proprio medico di fiducia.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

La resistente ha formalizzato l'intenzione di comunicare tali dati all'interessato per il tramite di un medico di fiducia dallo stesso designato, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ma non ha dato attuazione a tale proposito riservandosi inoltre di rendere accessibili all'esito della definizione del sinistro i dati contenuti nelle valutazioni espresse dal consulente.

Tuttavia, la società non ha indicato alcun elemento concreto dal quale possa desumersi, anche in collegamento con altri atti e documenti acquisiti o a controversie potenziali o in atto, il pregiudizio effettivo che deriverebbe dalla comunicazione di questi e di altri dati personali in questione all'esercizio del diritto di difesa (art. 14, comma 1, lett. e), legge cit., che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dal menzionato art. 13, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria).

La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lett. e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti. Stante quanto sopra rilevato, la medesima disposizione non può pertanto trovare applicazione nell'odierno procedimento.

La società dovrà pertanto comunicare all'interessato tutti i dati personali che lo riguardano entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, dando conferma entro la stessa data dell'avvenuto adempimento a questa Autorità. L'accesso riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina per l'effetto alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano entro il 20 dicembre 2002, nei termini di cui in motivazione, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Accesso a dati detenuti da un legale e inopponibilità del segreto professionale

L'interessato ha il diritto di conoscere l'origine dei dati personali trattati da un legale in sede giudiziaria a fini di difesa (nel caso di specie, il Garante, dopo avere escluso l'esistenza del segreto professionale, ha riconosciuto il diritto dell'interessato a conoscere l'origine dei documenti acquisiti da un avvocato presso un altro legale).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

avv. Giuseppe Catalano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ad un legale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto unicamente di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano contenuti in alcuni provvedimenti giudiziari che il legale ha depositato in giudizio.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste, precisando che i documenti in questione, che pure potrebbero essere acquisiti mediante richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.p., sarebbero stati ottenuti dal legale in virtù *“di uno scambio con un (...) ignoto collega del tutto estraneo alla causa (...)”*.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 luglio 2002, il resistente, con nota in data 22 agosto 2002, ha sostenuto:

1) che il deposito della documentazione è stato oggetto di una *“mera e misurata iniziativa difensiva”* assunta nel quadro di una complessa serie di vicende processuali che hanno riguardato il ricorrente, alcuni testimoni e un'azienda;

2) di aver agito in coerenza con il codice deontologico forense con particolare riguardo al corretto rapporto fra un avvocato ed i propri clienti;

3) che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, pronunciandosi nello scorso anno *“per gli stessi fatti ora sottoposti al Garante”*, aveva disposto l'archiviazione del procedimento ritenendo infondate le richieste dell'interessato riferite a documenti che *“possono essere citati e prodotti nell'ambito dell'esercizio del mandato difensivo”*;

4) di ritenere che la richiesta dell'interessato *“di conoscere (...) il nominativo dell'ignoto avvocato che ha consegnato i suddetti documenti (...)”* non sia ammissibile e porterebbe a violare il segreto professionale e ad arrecare un ingiusto pregiudizio nei rapporti con i colleghi.

Il ricorrente, con nota del 26 agosto 2002, ha replicato sostenendo di contestare non *“lo svolgimento di indagini difensive da parte di un legale, (...)”*, ma la sola provenienza della documentazione in oggetto *“da un atto arbitrario di un legale (...) invece che da una cancelleria penale”*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte unicamente sulla richiesta di conoscere l'origine di alcuni dati personali trattati da un legale a fini di difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Non forma invece oggetto dell'odierno procedimento la valutazione della liceità e della correttezza del trattamento dei dati in questione, in relazione ad una vicenda che è stata esaminata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano il quale ha archiviato un esposto inviato per gli stessi fatti.

Così circoscritto il tema del presente provvedimento, va riconosciuto il diritto del ricorrente di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano e, in specie, dei documenti che, per dichiarazione del resistente documentata in atti (memoria 16 ottobre 2001 al menzionato Consiglio dell'Ordine), sono pervenuti allo stesso *“(...)nell'ambito di uno scambio tra difensori di parallele controversie”*.

Dagli atti acquisiti, anche in ragione dello stato delle diverse controversie in questione (e della sostenuta liceità dello scambio di documenti tra colleghi), non sono stati rappresentati idonei elementi volti a ritenere che dalla rivelazione dell'origine dei dati potrebbe attualmente derivarne un concreto pregiudizio per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Inoltre, il richiamato segreto professionale non trova applicazione, in considerazione delle particolari caratteristiche del caso, stante il preciso disposto di cui agli artt. 13 e 14 della citata legge che riguardano anche gli esercenti la professione di avvocato, nei termini precisati anche dalle pertinenti autorizzazioni generali del Garante al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di liberi professionisti in ambito forense.

Va pertanto dichiarato fondato il ricorso.

Il resistente dovrà quindi comunicare al ricorrente la specifica origine dei dati in questione, entro il termine che viene fissato al 10 marzo 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e dispone che il resistente comunichi al ricorrente l'origine dei dati che lo riguardano entro la data del 10 marzo 2003, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Accesso ai dati che l'investigatore privato non detiene più

Allorché un investigatore privato, destinatario di un'istanza di accesso, dichiara di aver cessato il trattamento dei dati dell'interessato, con definitiva loro comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico investigativo, il ricorso al Garante dev'essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere. In ogni caso, l'investigatore risponde penalmente circa la veridicità di quanto dichiarato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Scarano, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, oggetto di attività investigativa svolta in riferimento ad un divorzio tra terze persone, lamenta di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte dell'agenzia investigativa Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C. ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, nonché l'origine dei dati stessi. L'interessato, contestando la liceità del trattamento, aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità Blitz s.a.s. di Fabiani Emidio & C., con due note inviate via fax il 4 e il 25 settembre, ha risposto indicando il responsabile del trattamento e dichiarando che:

- i dati dell'interessato *“sono emersi nel corso di una indagine finalizzata”* ad un contenzioso relativo ad un divorzio in esame presso il Tribunale di Milano e che *“il ricorrente non era persona estranea all'indagine (...) in quanto possibile convivente della donna oggetto di indagini”*;

- tali dati non sono più disponibili dal momento che gli stessi *“sono stati trattati in modo esclusivo per tale finalità e per il periodo strettamente necessario”* e sono *“stati cancellati dalla banca dati”* dell'agenzia *“a chiusura del dibattimento di cui al procedimento civile sopraindicato”*;

- l'avvenuta cancellazione non consente, pertanto, di *“stabilire (...) l'esatta e concreta entità”* dei dati a suo tempo raccolti;
- il trattamento si sarebbe comunque svolto correttamente nell'esercizio del mandato investigativo.

Con nota presentata in data 13 settembre, l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro fornito ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali svolto da una società di investigazione privata.

Con riferimento alle istanze proposte ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento ha fornito riscontro anche in ordine al soggetto preposto al trattamento dei dati, dichiarando di non possedere più alcuna informazione di carattere personale relativa al ricorrente, avendo già provveduto alla cancellazione.

L'autore di tali dichiarazioni (conformi alla prescrizione dell'autorizzazione generale n. 6/2002 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, suppl. ordinario n. 70 – la quale, al punto 4, dispone che *“una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico”*), risponde della loro genuinità ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 675/1996 (*“Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”*). Sulla base delle medesime dichiarazioni, che risultano congrue alla luce della dichiarata cessazione del trattamento dei dati in questione, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Dagli atti del ricorso non emergono elementi che giustifichino un autonomo intervento del Garante in relazione al trattamento svolto, restando peraltro impregiudicato ogni diritto del ricorrente per ciò che riguarda l'esattezza, la completezza e la pertinenza delle singole informazioni di carattere personale utilizzate in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Accesso ai dati e procedimento disciplinare nella Guardia di finanza

Il trattamento dei dati effettuato in occasione di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un appartenente al Corpo della Guardia di finanza, rientrando tra le operazioni svolte per l'ordinaria gestione amministrativa del personale, è soggetto alla disciplina posta dalla legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

nei confronti della

Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, brigadiere della Guardia di finanza in servizio presso la Brigata di Putignano, nei cui confronti è stato instaurato un procedimento disciplinare da parte del Comando della Compagnia di Monopoli (conclusosi con l'irrogazione di una sanzione in data 24 giugno 2002), lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere copia della documentazione contenente "notizie, valutazioni e giudizi (...)" relativi al procedimento suddetto.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, ha risposto con fax in data 16 settembre 2002 sostenendo che:

- il ricorso sarebbe inammissibile (...) per omessa indicazione delle generalità del titolare del trattamento;
- ai sensi della legge n. 241/1990 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi la richiesta del ricorrente di accesso ai dati che lo riguardano non potrebbe essere accolta, dal momento che i documenti in cui essi sono compresi rientrerebbero tra quelli sottratti all'accesso ai documenti come specificato dal d.m. n. 603/1996;
- il trattamento dei dati personali in questione rientrerebbe peraltro fra i trattamenti «eseguiti in ambito pubblico dai soggetti di cui all'art. 4 della legge n. 675/1996 e per le finalità ivi previste»;

- inoltre, al trattamento dei dati in questione dovrebbe applicarsi, in ogni caso, la specifica norma sul differimento del diritto di accesso di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 21 settembre 2002, ha ribadito quanto sostenuto nell'atto di ricorso, sottolineando la correttezza della procedura di invio dell'atto di ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali di un dipendente del Corpo della Guardia di finanza con specifico riferimento a quelli raccolti in ordine al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da parte del Comando di appartenenza.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti è emerso anzitutto che le eccezioni sollevate dal resistente non sono fondate.

L'atto di ricorso (come la previa richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996) è stato correttamente formulato dall'interessato e rivolto al soggetto che in qualità di responsabile del trattamento conserva ed utilizza i dati personali oggetto della richiesta del ricorrente.

Le istruzioni impartite dal Comando della Guardia di finanza il 13 agosto 1998 (inviate dal comandante della compagnia di Monopoli in allegato alla propria memoria) indicano chiaramente che la titolarità del trattamento è del Corpo della Guardia di Finanza e specificano che "i comandanti di reparto ad ogni livello, fino a quello di brigata incluso" (ivi compreso, quindi, il comandante di compagnia) sono designati responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 675/1996 "per i trattamenti effettuati nell'ambito del proprio reparto". Viene altresì ricordato che fra i compiti spettanti a tali responsabili rientra quello di rendere all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

In ordine ai numerosi richiami di parte resistente alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 va rilevato che il diritto tutelato dall'art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla citata legge n. 241/1990. L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento l'obbligo di confermare l'esistenza o meno delle informazioni relative all'interessato e di comunicarle a quest'ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempiimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi ad esempio Provv. del 4 luglio 2001, in *Bollettino*, n. 22, p. 26 ss.).

Al trattamento in questione si applica nella sua interezza il dettato della legge n. 675/1996. Lo stesso non rientra fra le ipotesi di trattamento di dati effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, "da soggetti pubblici per finalità di difesa (...) o di accertamento o repressione dei reati (...)", venendo in considerazione un trattamento di dati effettuato in ordine ad un procedimento disciplinare nei confronti di un appartenente al Corpo. Tale trattamento rientra fra le operazioni svolte per l'ordinaria gestione amministrativa del personale e non rientra tra quelli a fini penali o di salvaguardia della difesa e sicurezza dello Stato, che devono essere oggetto di puntuale disposizione che preveda specificamente il trattamento (art. 4, comma 1, lett. e) cit.).

Dalla documentazione in atti non risultano elementi che giustifichino l'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, il quale consente il differimento del diritto di accesso ai dati in riferimento alle informazioni raccolte per finalità di difesa, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un effettivo pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.

È infine priva di effetti, nel caso di specie, la circostanza che i documenti nei quali i dati sono compresi siano eventualmente sottratti al diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi (che possono contenere dati relativi anche a terzi), stante l'autonoma disciplina che regola diversamente lo specifico diritto di accesso a dati personali del solo interessato.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina alla Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, di corrispondere alle richieste dell'interessato entro il 20 febbraio 2003, mettendo a disposizione dello stesso i dati richiesti nei termini di cui in motivazione e dando comunicazione a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico della Guardia di finanza Comando Compagnia di Monopoli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

"Centrali rischi" private: recente estinzione di rapporto con ritardi nei pagamenti

Il Garante ribadisce che i tempi di conservazione dei dati regolarmente acquisiti dalle "centrali rischi" private devono essere sempre misurati in relazione alle concrete vicende del rapporto di finanziamento (nel caso in oggetto, è stato stabilito che, allo stato, la permanenza e la conservazione dei dati dell'interessata fosse - seppur per un periodo di tempo limitato e, comunque, inferiore ai cinque anni indicati in contratto - giustificata e proporzionata in ragione della recentissima estinzione del rapporto, nel corso del quale si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

- Deutsche Bank S.p.A.,
- Crif S.p.A.,
- Consorzio per la tutela del credito (C.T.C.);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. La ricorrente espone di non aver ricevuto risposta o idoneo riscontro alle proprie istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali ha chiesto di ottenere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati personali relativi ad un finanziamento che, a causa del ritardato pagamento di alcune rate, era stato segnalato alle "centrali rischi" gestite dal Consorzio tutela del credito (C.T.C.) e da Crif S.p.A.

Poiché il finanziamento ottenuto da Deutsche Bank S.p.A. in data 23 aprile 2001 è stato estinto anticipatamente in data 17 maggio 2002, il protrarsi della segnalazione, nelle predette "centrali rischi private", dei dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti risulterebbe eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e arrecherebbe pregiudizio ai diritti e all'attività economica della ricorrente, determinando il rifiuto di ulteriori finanziamenti.

Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente ha quindi presentato ricorso a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, per ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano da parte di Deutsche Bank S.p.A., CRIF S.p.A. e C.T.C.

2. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Deutsche Bank S.p.A., con nota fax del 3 settembre 2002, ha evidenziato di aver effettuato il trattamento dei dati personali con il consenso rilasciato dall'interessata all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Come precisato in un precedente riscontro fornito alla ricorrente il 23 maggio 2002, ha dichiarato di non poter accogliere l'istanza di cancellazione dei dati *"per gli impegni assunti e gli obblighi di correttezza nei confronti degli altri partecipanti al Consorzio tutela del credito e della CRIF ..."* in relazione agli evidenziati ritardi nei pagamenti di alcune rate.

C.T.C., con nota del 6 settembre scorso, ha sostenuto che:

- era in corso un aggiornamento dei dati dell'interessata da parte di Deutsche Bank S.p.A., relativamente all'indicazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento;
- a seguito della verifica effettuata con Deutsche Bank S.p.A. in merito alle circostanze che avevano portato alla segnalazione dei dati dell'interessata, non sussistono i presupposti per aderire alla richiesta dell'interessata.

CRIF S.p.A., con fax del 10 settembre 2002, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interessata avrebbe previamente formulato nei suoi confronti una richiesta non di cancellazione dei dati, ma solo di verifica e di conferma del loro aggiornamento (istanza a cui, peraltro, la società aveva già fornito riscontro), né avrebbe fornito *"alcuna prova circa la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile necessario al fine di prescindere dalla richiesta medesima ..."* e *"che non può essere presunto << in re ipsa >> nella stessa domanda proposta in via immediata e diretta all'Autorità Garante"* (in proposito, la società ha citato alcuni provvedimenti adottati dall'Autorità).

3. Nelle osservazioni formulate per iscritto e nell'audizione delle parti, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, ha insistito nella richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano ed ha chiesto di porre a carico dei resistenti le spese del procedimento. In particolare, ha contestato la validità del consenso espresso all'atto della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, anche per l'assenza di idonee e specifiche informazioni circa *"le conseguenze alle quali sarebbe andata incontro in caso di temporaneo inadempimento di una o più rate e cioè alla permanenza del suo nominativo in elenchi di debitori insolventi per ben cinque anni..."*. Ha altresì sostenuto di non aver instaurato alcun rapporto con le "centrali rischi private" e di non essere mai venuta a conoscenza di obblighi e regolamenti che avrebbero altresì efficacia unicamente nei rapporti tra queste ultime e la banca "segnalante". Ha infine rilevato che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, sarebbero venute meno le ragioni che legittimerebbero il trattamento dei dati in questione, mentre la loro comunicazione ad altre banche o società finanziarie che accedono alle menzionate "centrali rischi private" continuerebbe ad arrecare grave pregiudizio ai diritti dell'interessata.

Deutsche Bank S.p.A. ha invece ribadito le osservazioni circa la validità del consenso rilasciato dall'interessata in relazione al complessivo trattamento dei dati relativi al finanziamento, nonché la precisione e la chiarezza del modulo sottoscritto dalla ricorrente per ciò che attiene sia all'indicazione della denominazione o della ragione sociale delle centrali rischi private destinatarie dei dati, sia alla specificazione delle finalità del loro trattamento e comunicazione (*"valutazione del merito creditizio e prevenzione del sovrindebitamento"*).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso concerne la conservazione nelle banche dati di due "centrali rischi private" dei dati personali relativi ad un finanziamento estinto anticipatamente su iniziativa dell'interessata il 17 maggio 2002, rispetto al quale, nel corso del rapporto, si erano verificati ritardi nel pagamento di alcune rate.

Il ricorso è inammissibile nei confronti di CRIF S.p.A.

La ricorrente avrebbe dovuto dapprima avanzare un'idonea richiesta di cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 anche nei confronti di tale società, anziché solo nei riguardi della banca "segnalante", ed attendere almeno cinque giorni prima della presentazione del ricorso al Garante anche nei riguardi di CRIF S.p.A. Nella precedente istanza indirizzata a quest'ultima società, l'interessata aveva infatti formulato solo la specifica richiesta di ottenere una rettificazione od un aggiornamento dei dati relativi al rapporto di finanziamento estinto anticipatamente, senza formulare alcuna richiesta di esercizio del diritto di ottenerne la cancellazione, come invece specificato nell'ulteriore nota inviata a Deutsche Bank S.p.A. l'11 luglio scorso.

Il ricorso deve essere considerato ammissibile nei confronti di C.T.C., il quale in effetti non ha eccepito alcunché al riguardo, avendo evidenziato, nella precedente risposta alla richiesta dell'interessata, l'esigenza di rivolgere direttamente alla banca "segnalante" le istanze di rettificazione, aggiornamento o cancellazione delle informazioni contenute nella banca dati della "centrale rischi".

5. La richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati è infondata.

Dalla documentazione in atti risulta che il finanziamento in questione (per il cui rimborso risultavano alcuni ritardi nei pagamenti) è stato estinto, senza debiti residui o pendenze, solo in data 17 maggio 2002, ovvero meno di due mesi prima della richiesta di cancellazione dei dati formulata dall'interessata ai sensi del citato art. 13.

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità (riguardanti finanziamenti estinti da più anni), il trattamento dei dati personali dell'interessata non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all'inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private", consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, di dati aggiornati ed esatti relativi ad una operazione di finanziamento, per la quale si sono effettivamente verificati ritardi, anche di diversi mesi, nei pagamenti di più rate. In rapporto all'estinzione assai recente del rapporto stesso, la permanenza e la conservazione in tali archivi dei dati dell'interessata relativi al finanziamento risulta, allo stato, giustificata e proporzionata, seppur per un limitato periodo di tempo, inferiore ai previsti cinque anni, da determinarsi in conformità al provvedimento di carattere generale del 31 luglio 2002 sulle centrali rischi (allegato alla nota di trasmissione della presente decisione), i cui principi in proposito si intendono richiamati integralmente quale parte integrante della decisione medesima.

Non sussistono quindi elementi idonei e sufficienti a ritenere che il trattamento dei dati in questione effettuato da Deutsche Bank S.p.A. e C.T.C. debba essere interrotto nei termini richiesti.

Con riferimento ai principi indicati nella citata decisione del Garante, verrà peraltro instaurato con separato provvedimento dell'Ufficio un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, rispetto alle modalità di informativa agli interessati e di acquisizione del consenso utilizzate dai resistenti.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13 e al tenore dei vari riscontri forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di CRIF S.p.A. ed infondato nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. e Consorzio per la tutela del credito (C.T.C.), nei termini di cui in motivazione;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Dove si esercita il diritto d'accesso nei confronti di un editore

Poiché i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 sono soggetti soltanto alle modalità di esercizio previste dal d.P.R. n. 501/1998, l'interessato che intenda agire nei confronti di un editore può formulare le sue richieste sia attraverso le articolazioni centrali, sia attraverso le articolazioni periferiche della struttura editoriale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

- Poligrafici editoriale S.p.A. in qualità di editore del quotidiano “Il Resto del Carlino”;
- Comune di Ferrara;
- Enrico Brandani e Mauro Malaguti in qualità di consiglieri comunali del Comune di Ferrara.

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente è consigliere comunale del Comune di Ferrara. In tale veste, nel novembre del 2000, in rappresentanza del Comune di Ferrara, ha partecipato a Roma, insieme ai consiglieri Brandani e Malaguti, al cd. “Giubileo dei politici”.

In relazione a tale missione ed all'entità delle spese sostenute e dei rimborsi ottenuti sono apparsi, nel novembre del 2000, sull'edizione locale del quotidiano “Il Resto del Carlino”, alcuni articoli critici nei confronti del ricorrente. Il medesimo interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro alle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali aveva chiesto di conoscere, in riferimento alla citata vicenda, quali dati sul suo conto erano detenuti dal predetto quotidiano e dai due consiglieri comunali citati in premessa, nonché l'origine degli stessi.

Con il successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato, nel lamentare la mancata risposta alle proprie istanze, ha evidenziato l'asserita, illecita diffusione dei dati personali che lo riguardano ed ha chiesto che questa Autorità accerti «la responsabilità del Comune di Ferrara, dei sigg.ri Brandani e Malaguti e de “Il Resto del Carlino» chiedendo il risarcimento dei danni che da tale diffusione sarebbero derivati.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Poligrafici editoriale S.p.A., in persona del responsabile del trattamento dei dati, ha risposto con due fax inviati in data 13 e 16 settembre 2002 sostenendo:

- di non aver fornito tempestiva risposta alla precedente istanza dell'interessato in quanto la stessa era stata indirizzata alla redazione di Ferrara;
- di non possedere altre informazioni sul ricorrente, in ordine alla vicenda in questione, al di fuori di quelle contenute nei tre articoli che alla stessa furono dedicati (e di cui è stata fornita copia);
- di aver acquisito le relative informazioni *"nell'ambito dell'attività giornalistica per la quale si fa riferimento al comma 5 dell'art. 13 della legge n. 675/1996"*.

I resistenti Brandani e Malaguti hanno risposto con fax di identico contenuto inviati in data 13 settembre 2002, sostenendo:

- di non rivestire il ruolo di titolari o responsabili del trattamento dei dati in questione;
- di non essere a conoscenza *"di chi possa aver diffuso le notizie che il sig. XY avrebbe voluto mantenere riservate"*, né di aver mai avuto conoscenza delle stesse *"se non per averle lette sul quotidiano Il Resto del Carlino"*.

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni, con una memoria anticipata via fax il 17 settembre 2002 e nell'audizione del giorno successivo, sottolineando, in particolare, l'illecita acquisizione dei dati che sarebbero stati ottenuti dal Comune di Ferrara in violazione di norme di legge, nonché la loro diffusione giornalistica che avrebbe travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti del Comune di Ferrara.

Nei confronti di tale titolare del trattamento non risulta, dalla documentazione in atti, essere stata proposta alcuna previa richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, secondo il procedimento specificato dall'art. 29, comma 2, della medesima legge. Né l'interessato ha riscontrato l'invito a regolarizzare, per questo aspetto, il ricorso, come richiesto dall'Ufficio con nota del 13 giugno 2002.

Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, trattandosi di richiesta che può essere proposta unicamente davanti al giudice ordinario, anche in relazione agli asseriti profili diffamatori.

Deve ritenersi che le richieste rivolte ai resistenti Brandani e Malaguti siano state formulate in relazione a dati personali trattati dagli stessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali di consigliere comunale presso il Comune di Ferrara e per i quali, conseguentemente, i medesimi resistenti rivestono il ruolo di "titolari del trattamento" ai sensi della legge n. 675/1996.

In riferimento a quanto eccepito dall'editore resistente va rilevato che le richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere presentate, oltre che al responsabile del trattamento dei dati personali appositamente designato, al titolare del trattamento, anche per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche della struttura che fa capo a quest'ultimo. La richiesta ex art. 13 può presumersi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario (quale la redazione locale di un quotidiano, come nel caso di specie). Ciò in quanto i diritti di cui all'art. 13 non sono soggetti a particolari modalità di esercizio, oltre quelle previste dal d.P.R. n. 501/1998, né alla normativa generale sulla notificazione degli atti.

Per quanto concerne le richieste specificamente formulate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sia nei confronti dei resistenti Brandani e Malaguti, sia nei riguardi dell'editore del quotidiano "Il Resto del Carlino".

I predetti consiglieri comunali hanno infatti fornito sufficiente riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati dell'interessato e la loro origine affermando, con dichiarazione della cui veridicità i resistenti rispon-

dono anche sul piano penale (art. 37 *bis*, legge n. 675/1996 “Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”), di non essere a conoscenza e di non detenere altri dati personali dell’interessato oltre quelli pubblicati dal citato quotidiano.

Va dichiarato parimenti non luogo a provvedere in ordine alle medesime richieste formulate nei confronti dell’editore del quotidiano “Il Resto del Carlino”. Tale titolare ha infatti comunicato, mediante inoltro di copia degli articoli pubblicati, i dati personali che riguardano il ricorrente. Per quanto concerne la loro origine il medesimo titolare del trattamento ha invocato legittimamente la tutela del segreto professionale del giornalista in ordine alla fonte della notizia (art. 13, comma 5, legge n. 675 cit. in riferimento all’art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69).

Con autonomo provvedimento il Garante si riserva infine di verificare presso il Comune di Ferrara i presupposti di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali conoscibili dal personale dipendente e dai consiglieri comunali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di Ferrara;
- b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
- c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti degli altri resistenti, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Il datore di lavoro deve aggiornare i dati del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il lavoratore trasmetta al datore di lavoro la certificazione attestante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea, quest'ultimo è obbligato ad aggiornare i dati personali del dipendente, il quale può altrimenti rivolgersi al Garante per ottenere, oltre all'aggiornamento, l'attestazione, da parte del datore, dell'avvenuta comunicazione dell'operazione a tutti coloro cui i dati erano stati trasmessi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Umberto Tarantino rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Renna presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Enel Distribuzione S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Enel Distribuzione S.p.A., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto l'aggiornamento dei dati che lo riguardano con specifico riguardo al conseguimento del diploma di laurea e l'attestazione che l'operazione fosse stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota inviata via fax in data 19 luglio 2002, si è dichiarata disponibile a procedere all'aggiornamento dei propri archivi *“previo invio (...)”* da parte del ricorrente *“delle relative certificazioni che – allo stato attuale – non risultano pervenute alla Direzione competente”*.

Il ricorrente, con nota datata 25 luglio 2002, ha replicato sostenendo:

- di aver inviato alla società resistente il certificato di laurea *“in dal momento successivo al conseguimento del diploma di laurea (...)”*;
- che peraltro il titolare del trattamento ha già premesso, in riferimento all'interessato, *“il titolo “Dott.” prima del nome e cognome nell'organigramma aziendale diffuso in intranet, sul bigliettino da visita”* da essa stessa predisposto, nonché *“nella corrispondenza fra le società del gruppo Enel”*.
- che la richiesta della società resistente di ricevere le certificazioni in questione costituisce un tentativo

di “*allontanare qualsiasi responsabilità*” in ordine alla “*mancata inclusione nell’archivio dati personale*” del titolo attestante il possesso della laurea, “*ai fini dell’avanzamento di carriera*”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di aggiornamento dei dati personali di un dipendente di una società fornitrice di energia elettrica.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, che ha legittimamente avanzato una richiesta di aggiornamento ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, ha già trasmesso alla società resistente il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea.

Il nominativo dell’interessato risulta inoltre preceduto dal titolo di “dottore” nell’organigramma aziendale pubblicato sulla intranet del sito *web* della società, oltre che in altri documenti prodotti dallo stesso interessato, ma non anche nell’archivio dati personali dell’Enel ove viene invece indicato il solo titolo di studio di ragioniere perito commerciale.

Le istanze del ricorrente devono quindi essere accolte e il titolare del trattamento dovrà aggiornare i dati del ricorrente, qualora ciò non sia stato già effettuato, con specifico riferimento al conseguimento del diploma di laurea, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, fornendo altresì l’attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 4), legge n. 675/1996).

Per quanto riguarda le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Enel Distribuzione S.p.A. di aggiornare i dati personali del ricorrente entro la data del 31 gennaio 2003, fornendo altresì l’attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di tutti coloro ai quali i dati erano stati comunicati;

b) ordina alla società resistente di dare comunicazione a questa Autorità dell’adempimento di cui al punto a) entro la data del 31 gennaio 2003;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Enel Distribuzione S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Si ha diritto di accedere anche ai dati già conosciuti o detenuti

La richiesta di accesso dev'essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati già comunicati all'interessato o siano comunque dallo stesso già detenuti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal XY

nei confronti di

Banca Fineco S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, intestatario di un conto corrente presso Banca Fineco S.p.A., lamenta di non aver ottenuto riscontro da parte di quest'ultima ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, lamentando la mancata emissione di una carta di credito, aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano e di conoscerne l'origine, nonché la logica e le modalità del trattamento. Con la medesima istanza, il ricorrente aveva altresì chiesto gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altresì la cancellazione dei dati che lo riguardano e la liquidazione forfettaria delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Banca Fineco S.p.A., con nota anticipata via fax il 9 settembre 2002, ha fornito indicazioni in ordine alla logica, alle modalità e al responsabile del trattamento designato ed ha sostenuto:

- di aver acquisito, all'atto della sottoscrizione del contratto, il consenso informato dell'interessato cui è stato rilasciato, in tale occasione, un documento contenente "le condizioni generali di contratto", nonché "l'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996";

- che "detta modulistica, sottoscritta dal cliente, costituisce proposta contrattuale rivolta alla banca e soggetta, al fine del perfezionamento del contratto e come precisato nella modulistica stessa, all'accettazione da parte di Banca Fin-Eco";

- che "i dati personali riferibili al sig. XY attualmente in possesso della Banca sono esclusivamente quelli ana-

grafici (...) così come forniti dal ricorrente stesso in sede di apertura del conto ed utilizzati, esclusivamente, per la gestione del rapporto creditizio”;

- che “non esiste per la Banca alcun obbligo al rilascio della carta di credito” e che “la Banca non ha fatto altro che valutare (...) se vi fossero o meno i presupposti per la concessione del servizio richiesto”.

Con nota anticipata via fax il 17 settembre 2002, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, con specifico riferimento alla comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una banca.

Quest'ultima ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato volte a conoscere la logica e le modalità del trattamento e il responsabile del trattamento eventualmente designato. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 (“Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”), deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali dell'interessato, limitandosi a comunicare solo la tipologia dei dati detenuti.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso detenuti. Ciò al fine di consentire all'interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l'aggiornamento, l'integrazione o la correzione.

Banca Fineco S.p.A. dovrà pertanto comunicare al ricorrente tutti i dati relativi allo stesso, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

Il ricorso va invece dichiarato infondato in ordine all'opposizione al trattamento ed alla connessa richiesta di cancellazione (peraltro formulata solo in sede di ricorso). Dalla documentazione in atti non sono emersi profili che fanno ritenere illecito il trattamento dei dati in questione che si è svolto sulla base del consenso informato dell'interessato, in relazione ad un rapporto contrattuale tuttora in essere.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell'interessato di conoscere la logica, le modalità e il responsabile del trattamento;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali del ricorrente e ordina a Banca Fineco S.p.A. di comunicarli allo stesso entro il 30 novembre 2002, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) dichiara infondato il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento, nei termini di cui in motivazione;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Banca Fineco S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

Dati relativi a posizioni debitorie non sanate

È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata, nei tempi stabiliti dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, delle informazioni relative ad operazioni di finanziamento, ove a carico dell'interessato risultino posizioni debitorie non sanate.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal XY

nei confronti di

Consorzio per la tutela del credito (CTC);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto integrale riscontro alle istanze datate 30 ottobre 2001 e 24 giugno 2002 con le quali aveva inizialmente chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la logica del relativo trattamento, nonché si era opposto al medesimo trattamento chiedendo la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (CTC), al quale una serie di informazioni relative all'interessato erano state comunicate da parte di alcune società che esercitano il credito al consumo.

La prima istanza ha trovato riscontro con nota del 26 novembre 2001, con la quale sono stati forniti i dati ed è stata evidenziata la logica del trattamento.

Ulteriore riscontro è seguito con nota del 1° luglio 2002.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sollevando inoltre dubbi sulla manifestazione del consenso al trattamento e chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il ricorso.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, CTC ha inviato due note, anticipate via fax rispettivamente in data 30 luglio e 2 agosto 2002, nelle quali ha sostenuto la liceità della conservazione dei dati in questione, evidenziando che:

- nella banca dati compaiono una serie di informazioni riferite all'interessato "in relazione a inadempimenti"

menti nel rimborso di due diversi finanziamenti erogati” nel 1998 e nel 1999;

- tali segnalazioni concernono più specificamente un finanziamento erogato da Finemiro Banca S.p.A. “concluso in modo irregolare” ed un finanziamento concesso da Finconsumo Banca S.p.A. con contratto ora ceduto ad una società di factoring “a seguito di stato di morosità”;

- per entrambi i contratti esiste documentazione (di cui è stata inoltrata copia) attestante l'avvenuta manifestazione di un consenso informato da parte dell'interessato.

Il ricorrente, con fax in data 29 agosto 2002, ha manifestato la propria insoddisfazione rispetto ai riscontri pervenuti, insistendo nelle proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da una c.d. centrale rischi privata, con particolare riferimento alla permanenza nella banca dati della stessa di dati personali di una persona che aveva concluso contratti di finanziamento con due banche operanti nel settore del credito al consumo.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei e sufficienti a ritenere che il trattamento dei dati in questione svolto da CTC sia avvenuto in violazione di legge.

Le informazioni oggetto di attuale segnalazione riguardano due rapporti di finanziamento per i quali è pacifico in atti che si siano verificati inadempimenti a decorrere, rispettivamente, dall'8 giugno 2000 e dal 31 ottobre 1999, con pagamenti tuttora insoluti. Anche la raccolta dei medesimi dati al momento della stipula dei rispettivi contratti non risulta essere avvenuta in contrasto con la legge n. 675/1996.

Pertanto, la richiesta di cancellazione dei medesimi dati non risulta allo stato fondata, tenendo conto di quanto affermato nel provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 sulle c.d. centrali rischi private, unito in allegato alla presente decisione, i cui principi si intendono qui richiamati come parte integrante della relativa motivazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Fabio Favaro, in qualità di titolare di Effe Studio

nei confronti di

Agro Informatica di Buracchi Gino;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da Agro Informatica di Buracchi Gino ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l'altro, gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", opponendosi altresì al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agro Informatica di Buracchi Gino ha risposto, con nota fax datata 25 luglio 2002, sottolineando di aver fornito un primo riscontro alle istanze dell'interessato già con nota del 17 giugno 2002 e precisando di:

- aver rinvenuto gli indirizzi di posta elettronica relativi all'impresa dell'interessato sul sito della stessa;
- aver ritenuto lecito il trattamento effettuato in quanto riferito ad indirizzi di posta elettronica "relativi esclusivamente a siti aziendali".
- non aver memorizzato tali indirizzi nei propri archivi e di non avere intenzione di inviare ulteriori comunicazioni *e-mail* non richieste.

Con nota fax, inviata il 1 agosto 2002, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino* 2001, n. 16, p. 39).

In riferimento all'opposizione al trattamento dei dati in questione, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, precisando di non detenere in archivio l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo e di non volerlo comunque più utilizzare per il futuro.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere invece accolto. La resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro il termine del 10 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati ai riscontri parzialmente adesivi inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 10 marzo 2003;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 10 marzo 2003;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Agro Informatica di Buracchi Gino, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

L'accesso riguarda anche i dati comunicati o conosciuti dall'interessato

La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare del trattamento anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti, al fine di consentirne l'aggiornamento, l'integrazione o la correzione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Carla Ferrara

nei confronti di

Seat Pagine Gialle S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, la ricorrente è venuta a conoscenza che i dati personali che la riguardano erano stati acquisiti da Seat Pagine Gialle S.p.A. per finalità di marketing diretto. Ha quindi presentato una richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società, al fine di accedere ai dati e di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità del trattamento. In tale richiesta, l'interessata ha inoltre rappresentato di non aver mai autorizzato il loro utilizzo per tali scopi.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di ottenere la cancellazione dei dati personali utilizzati per scopi di *marketing* diretto, nonché di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 settembre 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Seat Pagine Gialle S.p.A. ha risposto con fax in data 20 settembre 2002 nel quale ha sostenuto:

- di detenere lecitamente i dati personali della ricorrente “(consistenti in nome, cognome, indirizzo e numero telefonico) essendole stati ceduti in uso gratuito da Telecom Italia S.p.A. nell'ambito del file degli abbonati al proprio servizio telefonico, con finalità di pubblicazione sull'elenco telefonico e senza alcuna indicazione che riportasse l'assenza di consenso per utilizzi di marketing diretto”;

- di aver successivamente comunicato tali dati ad una società controllata “per i trattamenti connessi alla propria attività, senza necessità di richiesta di consenso, stante l'esimente di cui agli artt. 12, lett. c) e 20, lett. b), L. 675/1996”;

- di aver comunque provveduto “*ad inibire (...) ulteriori trattamenti, per tale finalità e per comunicazione a terzi al medesimo fine*” e di conservare i dati personali della ricorrente esclusivamente al fine della “*loro pubblicazione sugli elenchi telefonici, con qualsiasi supporto realizzati*”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell'interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano, e di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, nei confronti di una società titolare del trattamento. Nel ricorso viene inoltre formulata un'ulteriore istanza di cancellazione degli stessi dati che va qualificata come opposizione al loro trattamento per scopi di marketing (art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996).

La società ha fornito riscontro alle richieste volte a conoscere l'esistenza dei dati personali, la loro origine e le finalità del trattamento. La società ha altresì dichiarato di aver inibito ulteriori trattamenti dei dati personali della ricorrente a fini di marketing diretto. In relazione a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta del 1° agosto 2002 di accedere al complesso dei dati personali dell'interessata, limitandosi a comunicare solo la tipologia dei dati che pure erano stati indicati in precedenza da una società controllata in risposta ad una precedente istanza dell'interessata.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti. Ciò al fine di consentire all'interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l'aggiornamento, l'integrazione o la correzione e di esercitare gli altri diritti riconosciuti nei riguardi di una categoria di dati la cui utilizzazione è consentita secondo le modalità e nei limiti previsti dalla deliberazione adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con questa Autorità (delibera del 13 giugno 2002, in *G.U.* n. 159 del 9 luglio 2002).

Seat Pagine Gialle S.p.A. dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati relativi alla stessa, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

Resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di esercitare i diritti attribuiti dall'art. 13 della legge n. 675/1996, oltre che nei confronti della società cui Seat Pagine Gialle S.p.A. ha reso conoscibili i dati oggetto di ricorso, anche di quella indicata nell'offerta promozionale come emittente della carta di credito.

Con riferimento a quanto emergente dal ricorso in ordine al trattamento da parte di dette società, ai fini di *marketing* diretto finalizzato alla promozione di carte di credito, di varie tipologie di dati personali di numerosi altri soggetti interessati, questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti, con particolare riferimento agli obblighi di informativa, al rilascio dell'eventuale consenso, nonché alle ipotesi di comunicazione a terzi dei dati in questione.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi, atteso il genere di riscontro, seppure incompleto, fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell'interessata di conoscere l'esistenza, l'origine e le finalità del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per fini di *marketing*;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali della ricorrente e ordina a Seat Pagine Gialle S.p.A. di comunicarli alla stessa entro il 30 novembre 2002 nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Seat Pagine Gialle S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Accesso ai dati e procedimento disciplinare nella Guardia di finanza

Il trattamento dei dati effettuato in occasione di un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un appartenente al Corpo della Guardia di finanza, rientrando tra le operazioni svolte per l'ordinaria gestione amministrativa del personale, è soggetto alla disciplina posta dalla legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

nei confronti della

Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, "finanziere scelto" della Guardia di finanza in servizio presso il Comando di Monopoli, nei cui confronti è stato instaurato un procedimento disciplinare da parte del Comando della Compagnia di Monopoli (conclusosi con l'irrogazione di una sanzione in data 10 luglio 2002), lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere copia della documentazione contenente "notizie, valutazioni e giudizi (...)" relativi al procedimento suddetto.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, ha risposto con fax in data 16 settembre 2002 sostenendo che:

- il ricorso sarebbe inammissibile (...) per omessa indicazione delle generalità del titolare del trattamento;
- ai sensi della legge n. 241/1990 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi la richiesta del ricorrente di accesso ai dati che lo riguardano non potrebbe essere accolta, dal momento che i documenti in cui essi sono compresi rientrerebbero tra quelli sottratti all'accesso ai documenti come specificato dal d.m. n. 603/1996;
- il trattamento dei dati personali in questione rientrerebbe peraltro fra i trattamenti "eseguiti in ambito pubblico dai soggetti di cui all'art. 4 della legge n. 675/1996 e per le finalità ivi previste";

- inoltre, al trattamento dei dati in questione dovrebbe applicarsi, in ogni caso, la specifica norma sul differimento del diritto di accesso di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali di un dipendente del Corpo della Guardia di finanza con specifico riferimento a quelli raccolti in ordine al procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da parte del Comando di appartenenza.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti è emerso anzitutto che le eccezioni sollevate dal resistente non sono fondate.

L'atto di ricorso (come la previa richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996) è stato correttamente formulato dall'interessato e rivolto al soggetto che in qualità di responsabile del trattamento conserva ed utilizza i dati personali oggetto della richiesta del ricorrente.

Le istruzioni impartite dal Comando della Guardia di finanza il 13 agosto 1998 (inviate dal comandante della compagnia di Monopoli in allegato alla propria memoria) indicano chiaramente che la titolarità del trattamento è del Corpo della Guardia di finanza e specificano che "i comandanti di reparto ad ogni livello, fino a quello di brigata incluso" (ivi compreso, quindi, il comandante di compagnia) sono designati responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 675/1996 "per i trattamenti effettuati nell'ambito del proprio reparto". Viene altresì ricordato che fra i compiti spettanti a tali responsabili rientra quello di rendere all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

In ordine ai numerosi richiami di parte resistente alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990 va rilevato che il diritto tutelato dall'art. 13, comma 1, lett. c), n. 1, della legge n. 675/1996, non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla citata legge n. 241/1990. L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento l'obbligo di confermare l'esistenza o meno delle informazioni relative all'interessato e di comunicarle a quest'ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Solo quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempiimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione (vedi ad esempio Prov. del 4 luglio 2001, in *Bollettino*, n. 22, p. 26 ss.).

Al trattamento in questione si applica nella sua interezza il dettato della legge n. 675/1996. Lo stesso non rientra fra le ipotesi di trattamento di dati effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, "da soggetti pubblici per finalità di difesa (...) o di accertamento o repressione dei reati (...)", venendo in considerazione un trattamento di dati effettuato in ordine ad un procedimento disciplinare nei confronti di un appartenente al Corpo. Tale trattamento rientra fra le operazioni svolte per l'ordinaria gestione amministrativa del personale e non rientra tra quelli a fini penali o di salvaguardia della difesa e sicurezza dello Stato, che devono essere oggetto di puntuale disposizione che preveda specificamente il trattamento (art. 4, comma 1, lett. e) cit.).

Dalla documentazione in atti non risultano elementi che giustifichino l'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, il quale consente il differimento del diritto di accesso ai dati in riferimento alle informazioni raccolte per finalità di difesa, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un effettivo pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.

È infine priva di effetti, nel caso di specie, la circostanza che i documenti nei quali i dati sono compresi siano eventualmente sottratti al diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi (che possono conte-

nere dati relativi anche a terzi), stante l'autonoma disciplina che regola diversamente lo specifico diritto di accesso a dati personali del solo interessato.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina alla Guardia di finanza, Comando Compagnia di Monopoli, di corrispondere alle richieste dell'interessato entro il 20 febbraio 2003, mettendo a disposizione dello stesso i dati richiesti nei termini di cui in motivazione e dando comunicazione a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico della Guardia di finanza Comando Compagnia di Monopoli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Lavoro e previdenza

Diritto all'integrazione del fascicolo personale con valutazioni di merito

Il lavoratore ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori, che attestino valutazioni di merito; in ogni caso, resta salva la discrezionalità del datore circa le modalità di utilizzo di dette integrazioni.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Luca Marcon

nei confronti di

Telecom Italia S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi, completi e aggiornati, del medesimo titolare, nonché l'origine, la logica e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano (in particolare di quelli contenuti nelle c.d. "schede di valutazione delle prestazioni") e di accedere ad alcuni documenti, specificamente elencati, ritenuti in possesso del titolare del trattamento.

Con la medesima istanza *ex art.* 13, l'interessato ha anche chiesto di integrare la documentazione contenuta nel fascicolo personale con tre documenti contenenti annotazioni di apprezzamento per il lavoro dallo stesso svolto presso la società – allegati all'istanza medesima – e di apporre sulle schede di valutazione che lo riguardano un'annotazione di cui indicava il testo nell'istanza medesima.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con note depositate il 13 e il 24 settembre 2002, nelle quali ha dichiarato di:

- aver già "assicurato l'accesso ai documenti relativi ai dati personali del sig. Luca Marcon, nonché l'opportunità di estrarne copia" anche a seguito di un precedente ricorso presentato dall'interessato a questa Autorità;

- avergli fornito indicazioni in merito al titolare e al responsabile del trattamento, nonché all'origine, alla logica e alle finalità del trattamento effettuato e alle schede di valutazione, in ordine alle quali ha inviato all'interessato *"un prospetto illustrativo (...) dei criteri di valutazione"* adottati;

- non essere *"in possesso dei numerosissimi documenti di cui il sig. Luca Marcon (...) ha rivendicato la messa a disposizione"*, e di ritenere *"singolare l'istanza volta ad aggiornare, rettificare o integrare i dati personali"* detenuti dalla società attraverso l'acquisizione al fascicolo personale relativo allo stesso di *"documenti che Telecom Italia S.p.A. non è tenuta a conservare"* e che, comunque (come da nota inviata al ricorrente in data antecedente al ricorso), tali documenti sono stati conservati dalla società *"in funzione della loro allegazione all'istanza del 6/7/2002"*;

- ritenere *"la richiesta tesa all'apposizione, sulle schede di valutazione, di una specifica annotazione (...) assolutamente estranea alle prescrizioni e, quindi, alle finalità della legge 675/1996"*, essendo tale annotazione volta a contestare le modalità e i criteri *"che ispirano il sistema di valutazione dei dipendenti"*.

Il ricorrente ha replicato con note inviate via fax in data 13, 20, 23, 24, 25 e 27 settembre 2002, dichiarandosi insoddisfatto per quanto non fornito dal titolare del trattamento e contestando, in particolare, la liceità del trattamento effettuato attraverso le c.d. schede di valutazione, nella parte in cui esse raffrontano gli *"obiettivi conseguiti"* dal lavoratore nel corso dell'anno a *"obiettivi assegnati e/o aree di responsabilità"* dei quali nessuna indicazione viene previamente fornita allo stesso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente.

Con il ricorso, che segue altri due ricorsi esaminati da questa Autorità nei confronti del medesimo titolare di trattamento con provvedimenti del 1 dicembre 1999 e 19 dicembre 2001, ed aventi ad oggetto l'accesso al complesso di dati relativi alla carriera lavorativa, viene formulata specifica istanza in relazione a tre profili e precisamente:

- all'accesso ad alcuni documenti puntualmente individuati che non risulterebbero presenti nel fascicolo personale relativo al ricorrente (cui il titolare del trattamento ha consentito l'accesso in ottemperanza a quanto disposto da questa Autorità in occasione dei due precedenti ricorsi);

- all'integrazione della documentazione contenuta nel fascicolo personale;

- all'integrazione delle schede di valutazione predisposte dal datore di lavoro e relative al ricorrente con un'annotazione – che lo stesso formula integralmente – nella quale si dovrebbe attestare che i c.d. *"obiettivi assegnati e/o aree di responsabilità"* sarebbero stati posti a conoscenza dell'interessato solo contestualmente alla comunicazione formale della valutazione complessiva del lavoro svolto.

In ordine alle prime due richieste del ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998. A seguito del ricorso il titolare del trattamento ha infatti comunicato all'interessato (con dichiarazione della cui veridicità lo stesso risponde anche sul piano penale: art. 37 *bis* legge n. 675/1996, *"Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"*) di non detenere i documenti indicati nell'istanza di accesso ex art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando che *"non tutti i documenti che interessano il (singolo) dipendente vengono conservati"* e confermando di aver messo a disposizione le informazioni personali del ricorrente in occasione degli accessi ai dati dallo stesso già effettuati.

In merito alla seconda istanza, volta a far integrare i documenti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, Telecom Italia S.p.A. ha comunicato di averne acquisito copia, elencando i documenti in oggetto tra quelli contenuti nel fascicolo medesimo. Deve rilevarsi infatti la sussistenza del caso di specie, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, del diritto dell'interessato ad ottenere l'integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con documenti ulteriori che attestino, come nel caso di specie, talune valutazioni di merito. Ciò ferma restando la sfera di discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro in ordine alle modalità di utilizzo di dette integrazioni.

Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta relativa all'integrazione delle schede di valutazione con l'annotazione predisposta dal ricorrente medesimo. L'integrazione richiesta non può infatti configurarsi come integrazione dei dati personali dell'interessato dal momento che l'annotazione in questione fa riferimento esclusivamente ad alcune circostanze relative al procedimento interno per la valutazione del personale per le quali l'interessato conserva peraltro il diritto di far valere ogni eventuale diritto in sede giudiziaria.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi dell'art. 13 e al tenore dei riscontri forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara inammissibile la richiesta di integrare le schede di valutazione relative all'interessato con l'annotazione dallo stesso predisposta;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;
- c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Sanzione disciplinare per un legale e pubblicazione della notizia

Il Garante, nel richiamare principi già espressi in precedenti provvedimenti, ha confermato la liceità della menzione di una sanzione disciplinare sulla rivista d'informazione di un Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e ciò anche nell'ipotesi in cui il numero su cui il provvedimento è pubblicato sia pervenuto all'interessato in epoca successiva alla scadenza dell'efficacia della sanzione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

nei confronti di

Ordine degli avvocati di Milano, assistito dagli avv. Ezio Antonini e Enzo Barilà;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano ha irrogato al ricorrente nel maggio 2000 la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi. La sanzione è stata confermata dal Consiglio nazionale forense in data 21 giugno 2001 e ha trovato esecuzione nel periodo novembre 2001/maggio 2002.

Tale provvedimento disciplinare è stato pubblicato "nel foglio aggiuntivo dell'Albo" inserito nella rivista edita dal Consiglio dell'Ordine di Milano, sia nel numero 4/2001, sia nel numero 1/2002 del marzo 2002. Quest'ultimo numero della rivista sarebbe pervenuto ai destinatari solo nel giugno 2002, terminato il periodo di esecuzione della sanzione.

In relazione all'inserzione l'interessato si è rivolto al Consiglio dell'Ordine di Milano contestando una violazione della legge sulla protezione dei dati personali e chiedendo "una pubblicazione straordinaria da inviare a tutti gli iscritti" (nella quale comunicare che l'inserzione del nominativo dell'interessato nel citato n. 1/2002 della rivista dell'Ordine era dovuta ad un errore), nonché il risarcimento del "danno non patrimoniale". Ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto l'interessato ha quindi proposto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 ribadendo le proprie richieste.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Consiglio dell'Ordine ha risposto con memoria in data 6 settembre 2002 nella quale ha confermato quanto già rispo-

sto all'interessato in sede di riscontro all'istanza *ex art. 13*, chiedendo di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e sostenendo:

- che nella "Rivista del Consiglio", in coerenza con quanto deliberato dall'Ordine degli avvocati di Milano fin dal 1970, "sono pubblicati gli estremi di tutti i provvedimenti di sospensione e radiazione che interessino gli iscritti ... anche in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono in relazione al regime della nullità degli atti processuali compiuti dall'avvocato colpito da radiazione o sospensione ...";

- che gli estremi dei suddetti provvedimenti sono pubblicati "nel primo numero utile della Rivista del Consiglio che ... esce con cadenza trimestrale e, nella prassi"; tale pubblicazione viene reiterata nei "successivi bollettini chiusi in redazione entro la vigenza del periodo di sospensione, qualora si tratti di sospensioni aventi efficacia superiore al trimestre";

- la piena legittimità dell'operato dell'Ordine, che risulterebbe confermata anche da una decisione del Garante del 29 settembre 2001 adottata in riferimento ad analoga fattispecie, nella quale è stata ribadita la liceità della contestata forma di diffusione dei dati inerenti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all'albo;

- che il ricorso proposto dall'avv. XY sarebbe comunque inammissibile poiché il ricorrente non avrebbe chiesto all'Autorità "alcuno dei provvedimenti che questa può assumere in base al dettato normativo", in quanto "né il risarcimento del danno, né tantomeno la pubblicazione di una dichiarazione di errore e scuse ... rientrano tra i provvedimenti che la legge n. 675 prevede *ex art. 13*".

Con successiva nota inviata via fax in data 10 settembre 2002 il ricorrente ha dichiarato, "aderendo al principio espresso in pregresse decisioni del Garante ... di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno" riservandosi di adire il giudice ordinario.

Nella medesima nota ha precisato di voler contestare non la pubblicazione della notizia sulla menzionata rivista (come invece avvenuto nel caso oggetto della predetta pronuncia del Garante), ma la sua ripubblicazione in un numero distribuito a sanzione eseguita.

Il ricorrente ha nuovamente replicato con nota anticipata via fax il 12 settembre 2002 ribadendo le proprie posizioni, sostenendo che il riscontro di controparte sarebbe tardivo ed evidenziando di aver voluto richiedere una "rettificazione" espressamente prevista dall'art. 13 della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Di seguito alla rinuncia del ricorrente alla richiesta di risarcimento del danno, comunque inammissibile, il ricorso riguarda unicamente la richiesta di "rettificazione" collegata all'opposizione al trattamento dei dati personali relativo alla ripubblicazione della notizia della sospensione nel numero di marzo della rivista menzionata in premessa.

Il ricorso non è fondato.

La richiesta di "rettifica" dell'interessato è stata inizialmente formulata in termini tali da far ritenere che venisse sollecitato non tanto un aggiornamento, una rettificazione oppure una integrazione di dati personali, ai sensi del citato art. 13, quanto la pubblicazione di una dichiarazione di riconoscimento dell'"errore" e di scuse, avente valore riparatorio del torto lamentato.

Anche prendendo in considerazione la medesima richiesta come precisata nel corso del procedimento (ovvero come richiesta di "rettificazione" ai sensi del comma 1, lett. c), n. 3, del medesimo art. 13), la stessa non è fondata.

La pubblicazione in questione risulta infatti lecita nei termini già accertati dal Garante nel menzionato provvedimento del 29 marzo 2001 (pubblicato in *Bollettino*, n. 18, p. 20), la cui motivazione s'intende integralmente richiamata come parte integrante della presente decisione.

I principi affermati in tale sede operano anche nel caso della contestata ripubblicazione della notizia della sospensione nel corso dell'esecuzione della sanzione disciplinare (trattasi nel caso di specie del numero di marzo 2002, relativo ad un periodo temporale nel quale la sanzione era in esecuzione). La doglianza relativa alla circostanza che il numero di marzo 2002 è pervenuto al ricorrente circa un mese dopo la cessazione dell'esecuzione della sanzione non assume, poi, valore risolutivo, anche in considerazione del fatto che i *"rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario"* (richiamati nella citata decisione di questa Autorità) sussistono anche in relazione ad una sospensione dall'esercizio della professione in corso di esecuzione alla data del numero della rivista, e cessata solo da un breve periodo al momento in cui la rivista medesima è pervenuta al ricorrente.

Va peraltro rilevato che i dati personali contenuti nel citato numero della rivista edita dal Consiglio dell'Ordine di Milano risultano esatti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.

In ragione delle particolari questioni di diritto esaminate sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 25 settembre 2002

IL RELATORE
Rodotà

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Accesso ai dati da parte di un ex dipendente

In caso di integrale riscontro, da parte del titolare del trattamento, alle richieste dell'interessato, il ricorso va definito con declaratoria di non luogo a provvedere (nel caso in questione, una società ha comunicato ad un suo ex dipendente alcune informazioni concernenti una dichiarazione di stato di servizio e un documento contabile).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Simone Supino

nei confronti di

Sangemini S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, già dipendente di Sangemini S.p.A., lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto alla società di accedere ad alcune informazioni personali relative ad una dichiarazione di stato di servizio e ad un documento contabile.

Successivamente all'inoltro dell'invito ad aderire indirizzato da questa Autorità al titolare del trattamento, il ricorrente ha comunicato di aver nel frattempo ottenuto da Sangemini S.p.A. tutti i dati e i documenti richiesti, dichiarandosi pertanto soddisfatto.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Attivazione indebita di un servizio telefonico a un defunto

Ove il riscontro alle richieste dell'interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie nella quale l'Autorità ha però instaurato un autonomo procedimento, con possibile denuncia all'autorità giudiziaria, per l'illecito comportamento di un rivenditore).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Gianluca Noce, in qualità di erede del sig. Rodolfo Noce nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente ha appreso nel maggio 2002, da una comunicazione di Telecom Italia S.p.A. indirizzata al proprio genitore deceduto nel 1986, l'attivazione di un servizio di preselezione automatica a favore di Wind Telecomunicazioni S.p.A. Da quest'ultima il ricorrente ha poi appreso che era stata attivata anche un'utenza Wind sempre a nome del padre defunto.

In ordine a tale vicenda il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l'origine, le modalità e le finalità del trattamento dei dati relativi al contratto asseritamente stipulato dal padre defunto e la cancellazione dei medesimi dati in quanto trattati in violazione di legge.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la rifusione delle spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 9 settembre 2002, precisando:

- che l'attivazione, in data 28 aprile 2002, del "contratto fisso postpagato con preselezione sull'utenza (...) intestata al Sig. Rodolfo Noce" era stata effettuata da un proprio rivenditore che aveva comunicato i dati personali in questione, "acquisiti senza seguire la regolare procedura";

- che i dati personali relativi al sig. Rodolfo Noce erano stati "quindi inseriti nella (...) banca dati e utilizzati per finalità esclusivamente connesse all'erogazione del servizio ed alla gestione del cliente (fatturazione, reclami ecc.)";

- di aver provveduto, a seguito della "denuncia di attivazione indebita (...) a fare le verifiche del caso e a

prendere i dovuti provvedimenti nei confronti del (...) rivenditore”;

- di aver “*proceduto alla disattivazione del contratto intestato al sig. Rodolfo Noce*” e di voler provvedere alla cancellazione dei dati personali dello stesso dai propri archivi.

Il ricorrente, con fax inviato in data 11 settembre 2002, ha manifestato le proprie perplessità in merito ai riscontri ottenuti ed ha rilevato che la società resistente non avrebbe chiarito “*come il rivenditore, del cui operato essa risponde (...), sia entrato in possesso dei dati personali del defunto Rodolfo Noce (luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)*”, nonché le modalità e le finalità con cui gli stessi sarebbero stati trattati dal rivenditore medesimo. Con la nota, l’interessato ha altresì lamentato l’assenza di informativa “*in merito al trattamento dei dati personali in oggetto*”.

Con successiva nota di replica inviata via fax in data 19 settembre 2002, il ricorrente ha sostenuto che Wind Telecomunicazioni S.p.A. dovrebbe rispondere per l’operato dei propri rivenditori che dovrebbero essere qualificati quali “*incaricati*” o “*responsabili*” del trattamento.

A seguito dell’invito a fornire ulteriori elementi di valutazione, formulato da questa Autorità in data 25 settembre, la società resistente ha precisato:

- che “*come è dato evincere in modo inequivocabile dall’art. 5.1 del contratto stipulato con i rivenditori autorizzati, questi ultimi non sono dipendenti Wind, né costituiscono espressione ed emanazione della società, tenuto conto anche della circostanza che non agiscono in alcun modo in esclusiva (...)*”;

- di aver provveduto “*in data 13/9/02 alla cancellazione dei dati personali*” del sig. Rodolfo Noce.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali relativi ad una persona defunta effettuato da un fornitore di servizi di telecomunicazioni in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali effettuato da un rivenditore autorizzato.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro in merito all’origine, alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali in questione ed ha provveduto alla loro cancellazione.

Il rivenditore autorizzato indicato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. quale autore dell’indebita attivazione dell’utenza telefonica in questione, sulla base delle attestazioni fornite dalla medesima società si pone nel caso di specie come autonomo titolare di trattamento nei cui confronti l’interessato può esercitare autonomamente i diritti previsti dall’art. 13 della legge n. 675/1996.

In riferimento al complessivo trattamento dei dati in questione (con specifico riferimento agli obblighi di informativa, al rilascio dell’eventuale consenso nonché alle ipotesi di comunicazione a terzi dei dati personali degli interessati), questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti anche nell’ambito dei procedimenti di segnalazione già avviati in riferimento a fattispecie analoghe. In tale ambito sarà altresì verificata la posizione del citato rivenditore, anche al fine dell’eventuale denuncia alla competente autorità giudiziaria in relazione a fattispecie di reato previste dagli artt. 34 e ss. della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese, considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Accoglimento parziale del ricorso e spese del procedimento

L'accoglimento parziale del ricorso può comportare la parziale compensazione delle spese del procedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

NotebooksOnly;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione e-mail da NotebooksOnly, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, NotebooksOnly, in qualità di titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 29 agosto 2002, ha comunicato di:

- non aver "trovato traccia" dell'istanza presentata dall'interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996;
- aver verificato che, a seguito di un trasferimento di dati da un *hard disk* ad un altro, che sarebbe stato effettuato con un software che cercava ogni dato accompagnato dalla "@", sono confluiti nella *mailing list* sia indirizzi e-mail già presenti nella stessa, sia altri "provenienti da una ricerca fatta su internet riguardante siti universitari/arti/artisti/cinema o soltanto pagine web salvate";
- aver già cancellato l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato dai propri archivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10

del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e documentate in atti sono legittime.

In riferimento all'opposizione al trattamento dei dati ed alla richiesta di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, precisando di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va invece accolto nella parte concernente la richiesta – inevasa -di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Pertanto la resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 15 novembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce del genere di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere l'origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere i responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il 15 novembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 15 novembre 2002;

d) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di NotebooksOnly in persona del legale rappresentante pro tempore, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Cancellazione dalla *mailing list* e declaratoria di non luogo a provvedere

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il titolare del trattamento offra un completo riscontro alle richieste dell'interessato, tra l'altro cancellando il suo indirizzo di posta elettronica dalla propria mailing list.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

Deco Graphics & Images s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Loris Ongaro;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione *e-mail* da Deco Graphics & Images s.a.s, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento dei dati personali, nonché "le modalità con cui è stato reperito" il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Deco Graphics & Images s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Giuseppe Loris Ongaro, con nota anticipata via fax il 10 settembre 2002, ha sostenuto:

- di non aver ricevuto, "per ragioni che il titolare non è in grado di spiegare", la *e-mail* dell'interessato contenente l'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996;

- di aver raccolto l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente da una *mailing list* di "soggetti commerciali operanti in diversi settori" ricavata tramite un "programma denominato 'netmail'" a sua volta ottenuto dal sito Internet *www.netmail.com*, che permette di desumere indirizzi di posta elettronica per categorie individuate sulla base di ricerche mediante parole chiave;

- di aver effettuato "l'invio delle proprie proposte commerciali (...) solo agli indirizzi" forniti dal programma che riteneva liberamente pubblicizzati dai rispettivi titolari;

- di aver preso atto che il "programma 'netmail'" forniva indirizzi di persone che non avevano prestato

alcun consenso alla pubblicizzazione degli stessi” e pertanto di aver “cessato (...) sia l'utilizzo del programma che il trattamento dei dati acquisiti (...)” per il suo tramite;

- che l'indirizzo e i dati personali del ricorrente “sono stati cancellati”;
- di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito alle richieste dell'interessato documentate in atti precise indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sul responsabile del trattamento. Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati la società ha inoltre precisato di averli già cancellati con specifico riferimento all'indirizzo di posta elettronica. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 (“Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”), va dichiarato, anche per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Deco Graphics & Images s.a.s, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Completo riscontro all'istanza di accesso e declaratoria di non luogo a provvedere

Ove il titolare del trattamento dei dati dia completo riscontro all'istanza formulata dall'interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (fattispecie nella quale la ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati detenuti da una società che cura servizi amministrativi e contabili per conto di un fondo pensione).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Previnet S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente deduce di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Previnet S.p.A. di conoscere i dati personali che la riguardano, la loro origine e le modalità del trattamento, nonché di sapere se e quando i dati sono stati comunicati ad altri soggetti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata ha riproposto le proprie istanze, chiedendo il rimborso delle spese del procedimento.

Con nota inviata via fax in data 11 settembre, la ricorrente ha comunicato di aver ricevuto, in data successiva alla presentazione del ricorso, un riscontro alla propria istanza presentata ex art. 13, con il quale la resistente ha dichiarato di non detenere alcun dato relativo alla "sig.ra Bruna Gazzelloni, ...". Con la medesima nota, la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ed ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell'interessata, formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con fax inviato il 13 settembre 2002 e con una successiva memoria del 18 settembre con i quali ha comunicato i dati personali relativi all'interessata, nonché l'origine, le finalità e le modalità del trattamento degli stessi, sostenendo di:

- non aver prontamente provveduto a fornire riscontro all'istanza presentata ex art. 13 della legge

n. 675/1996 dall'interessata in attesa che la stessa, come richiesto telefonicamente dall'Ufficio legale di Previnet S.p.A. in data 19 agosto, integrasse "i dati già forniti con le ulteriori informazioni idonee a consentirne l'univoca identificazione (fondo pensione di appartenenza, luogo e data di nascita, residenza o domicilio indicati nella richiesta di adesione al fondo pensione)";

- aver comunicato all'interessata le informazioni richieste "a seguito della comunicazione (...) contenente le informazioni necessarie per l'univoca identificazione" della stessa, ottenute mediante la documentazione allegata all'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 settembre.

Con la medesima memoria la resistente, sostenendo la correttezza del proprio comportamento, ha chiesto di porre a carico della ricorrente le spese del procedimento.

L'interessata, con fax in data 24 settembre 2002, ha manifestato perplessità in ordine all'intelligibilità di alcune informazioni relative ai versamenti previdenziali relativi alla propria posizione.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell'interessata effettuato da una società che cura servizi amministrativi e contabili per conto di un fondo pensione.

In ordine alla richiesta della ricorrente di accedere in modo intelligibile ai dati che la riguardano e di conoscere origine, modalità e finalità del trattamento va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la parte resistente fornito un adeguato riscontro. La società ha infatti messo a disposizione le informazioni oggetto di trattamento ed ha precisato la propria posizione di responsabile del trattamento (designato dal titolare del trattamento medesimo che deve essere identificato nel Fondo pensione per i dipendenti del gruppo Enel-Fopen), senza entrare nel merito di altre richieste di chiarimenti in ordine al funzionamento del Fondo o di taluni versamenti e prestazioni che esulano dall'ambito di applicazione della citata legge.

Per quanto riguarda le spese, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente alla luce dei riscontri forniti dalla resistente sia a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 13, sia nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Comunicazione di dati relativi ad una carta di credito

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, il procedimento innanzi al Garante dev'essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (caso concernente l'avvenuta comunicazione a terzi, in assenza del consenso dell'interessato, di dati personali relativi ad una carta di credito associata ad un conto corrente, poi prontamente sostituita dall'istituto di credito che l'aveva rilasciata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Alberto Aldo Vandini rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cambareri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la filiale di Modena della Banca nazionale del lavoro, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere le modalità con le quali i dati personali relativi ad una carta di credito associata al citato conto corrente sarebbero stati comunicati a sua insaputa ad una società che fornisce al medesimo interessato un servizio in abbonamento relativo a trasmissioni televisive in digitale (Atena Servizi S.p.A.).

Nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha pertanto chiesto a questa Autorità di ordinare al titolare del trattamento "la cessazione del comportamento illegittimo".

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, Banca nazionale del lavoro S.p.A.-Direzione generale, con nota anticipata via fax il 29 luglio 2002, ha sostenuto che:

- "sulla base degli accertamenti interni espletati non risulta sia stata effettuata ad Atena Servizi S.p.A. alcuna comunicazione riguardante la carta di credito" in oggetto;
- quando il ricorrente "ha interessato sulla vicenda la (...) dipendenza di Modena, la carta in questione è stata bloccata e conseguentemente distrutta con successiva emissione di una nuova carta di credito";
- non può configurarsi nella fattispecie alcuna responsabilità della banca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un istituto bancario con riferimento all'asserita comunicazione illecita a terzi di dati personali relativi ad una carta di credito.

Sulla base del riscontro fornito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La banca ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di cessazione dell'ipotizzato comportamento illegittimo attestando, con dichiarazione della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che dagli accertamenti interni espletati non risulta alcuna comunicazione di dati alla Atena Servizi S.p.A. e che non vi è peraltro alcun ulteriore rischio relativo alla circolazione dei medesimi dati, stante la distruzione della carta avvenuta nel frattempo a seguito dell'attivazione dell'interessato e con l'assenso di quest'ultimo.

La presente decisione non pregiudica l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Atena Servizi S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

I dati personali vanno comunicati in dettaglio

Il titolare deve comunicare all'interessato che esercita il diritto di accesso tutte le informazioni richieste, senza limitarsi ad indicare le sole tipologie di dati detenuti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Rodolfo Marrone

nei confronti di

- Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (Compagnia Tirrena);
- Nuova Tirrena S.p.A. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (Nuova Tirrena) e
- Avv. Ernesto Grandinetti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già agente dapprima della Compagnia Tirrena e poi della Nuova Tirrena, è stato destinatario da parte di quest'ultima di un provvedimento di revoca, asseritamente illegittimo, di un mandato agenziale in essere con la società. In ordine a tale vicenda Nuova Tirrena ha ottenuto alcuni provvedimenti di sequestro conservativo in corso di causa ed ha proceduto al pignoramento di taluni conti correnti bancari intestati anche all'interessato. Nel dicembre del 2001 analogo pignoramento è stato eseguito nei riguardi di un nuovo conto corrente aperto dall'interessato presso la banca Bipop Carire, conto della cui esistenza sarebbero stati a conoscenza solo il direttore della banca stessa ed il commissario liquidatore del gruppo Tirrena Assicurazioni (essendo stato acceso tale conto corrente dall'interessato al solo fine di ottenere l'accredito di alcune somme liquidate a titolo di indennizzi maturati in relazione al rapporto di agenzia a suo tempo intercorso).

L'interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune istanze avanzate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Nuova Tirrena, al commissario liquidatore della Compagnia Tirrena ed all'avv. Ernesto Grandinetti, in qualità di legale di Nuova Tirrena, di conoscere l'origine dei propri dati personali "utilizzati nell'atto di sequestro presso terzi", di avere la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano e di conoscerne logica e modalità di trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 30 luglio 2002, il commissario liquidatore di Compagnia Tirrena ha risposto con nota in data 5 agosto 2002 richiamando le modalità con le

quali il ricorrente ha fornito i dati e sostenendo:

- che Nuova Tirrena non avrebbe chiesto alla gestione della liquidazione *“di avere i dati identificativi delle coordinate bancarie del conto corrente”* dell'interessato;
- di non essere a conoscenza dell'atto di pignoramento presso la banca Bipop Carire *“a cura della Nuova Tirrena S.p.A.”*;
- che l'avv. Beniamino Tortora, dirigente di Nuova Tirrena, avrebbe precisato di aver lui fornito personalmente all'avv. Grandinetti i dati identificativi del citato conto corrente Bipop Carire;
- che l'avv. Grandinetti è un libero professionista e non un collaboratore della gestione liquidatoria e che lo stesso *“non ha avuto e non poteva avere accesso ai dati personali né del sig. Rodolfo Marrone, né degli altri creditori”*.

Nuova Tirrena ha risposto con nota anticipata via fax il 6 agosto 2002 precisando di aver già comunicato al ricorrente, con nota ricevuta nel medesimo giorno di presentazione del ricorso, che:

- i dati personali comuni di quest'ultimo sarebbero in possesso della società in quanto forniti dallo stesso interessato *“nell'ambito dell'intercorso rapporto agenziale”*;
- attualmente tali dati sarebbero trattati in conformità alle pertinenti disposizioni della legge n. 675 sul diritto di difesa *“per ottenere il riconoscimento dei diritti conseguenti alla risoluzione per giusta causa del mandato agenziale”* e per il recupero di somme di denaro che sarebbero state indebitamente trattenute dall'interessato;
- in ragione delle temporanee limitazioni al diritto di accesso per ragioni di tutela di altro diritto in sede giudiziaria, in base all'art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, il diritto di accesso dell'interessato *“si riepanderebbe solo allorché saranno cessate le predette esigenze di giustizia”*.

Parimenti, l'avv. Ernesto Grandinetti ha risposto con nota anticipata via fax il 2 settembre 2002, rappresentando di aver già comunicato con nota ricevuta dall'interessato anteriormente al ricorso:

- di trattare i dati (che il ricorrente stesso ha fornito a Nuova Tirrena) in qualità di legale di fiducia di quest'ultima, al fine di promuovere tutte le azioni giudiziarie ritenute necessarie per ottenere il riconoscimento dei diritti del proprio cliente;
- che, in ragione della pendenza delle predette azioni giudiziarie, l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 della legge n. 675 dovrebbe considerarsi differito fino al momento in cui saranno cessate le esigenze di difesa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto in relazione ad un rapporto di agenzia nel settore assicurativo, nonché a procedimenti giudiziari che ne sono derivati.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere logica e modalità del trattamento va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento ai tre individuati titolari del trattamento (Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, Nuova Tirrena S.p.A. e avv. Ernesto Grandinetti) avendo gli stessi fornito nelle rispettive note di riscontro sufficienti elementi di risposta indicando scopi e finalità dei trattamenti effettuati in ordine ai dati personali dell'interessato.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere l'origine dei dati dell'interessato utilizzati nell'atto di sequestro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento a quanto parzialmente comunicato con note 15 luglio 2002 dell'avv. Grandinetti e 17 luglio 2002 di Nuova Tirrena (che citano entrambi alcuni dati forniti dal medesimo interessato nel corso del rapporto di agenzia) e a quanto precisato da Compagnia Tirrena il 5 agosto 2002 in riferimento al flusso di dati tra l'avv. Tortora e l'avv. Grandinetti. Per il resto, in parziale accoglimento della domanda, tali riscontri dovranno essere integrati al fine di una risposta integralmente esaustiva sulla richiesta di conoscere l'origine di detti dati, in particolare per ciò che riguarda l'o-

rigine dei dati relativi al citato conto corrente Bipop Carire trattati da Nuova Tirrena. Ciò entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente decisione.

Deve essere infine accolta la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali del ricorrente. Compagnia Tirrena si è limitata a confermare il possesso di dati riferiti all'interessato, specificando la tipologia di alcuni di essi, ma non ha fornito al richiedente le informazioni richieste attraverso l'estrazione o la messa a disposizione dei dati allo stesso riferiti, conservati, in forma cartacea e automatizzata, presso la Compagnia. Il predetto titolare del trattamento dovrà pertanto dare adempimento a tale richiesta entro il predetto termine di trenta giorni, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 501/1998 o indicate dal Garante in altre decisioni concernenti casi particolari nei quali può prendersi visione o estrarre copia di documenti (vedi decisione del 28 dicembre 2000 in *Bollettino* n. 16, p. 10 ss.).

La richiesta di accesso ai dati deve essere accolta anche in riferimento agli altri due resistenti, che hanno richiamato la possibile applicazione del temporaneo differimento per ragioni di esercizio di un diritto di difesa in sede giudiziaria, (art. 14, comma 1, lett. e), della legge n. 675), senza però indicare o fornire concreti elementi da cui sia possibile desumere l'effettivo pregiudizio che l'accesso comporterebbe per tale diritto (vedi sul punto la decisione del Garante del 17 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 20 ss.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere la logica e le modalità del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati in riferimento alle informazioni su tale origine già comunicate all'interessato nei termini di cui in motivazione;

c) accoglie parzialmente il ricorso e ordina ai resistenti di dare comunicazione al ricorrente entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione, dell'origine di altri dati personali non oggetto della comunicazione di cui al punto b) del presente dispositivo;

d) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere dai resistenti i dati personali che lo riguardano e ordina agli stessi di comunicare all'interessato i dati in questione, nel medesimo termine di cui alla lettera c);

e) ordina che sia data comunicazione a questa Autorità entro il termine di cui alla lettera c) dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti c) e d) del presente dispositivo.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Il Garante non è competente in tema di risarcimento

Poiché la legge n. 675/1996 non attribuisce al Garante alcuna competenza sulla domanda di risarcimento danni derivanti dall'illecito trattamento di dati personali, è inammissibile il ricorso avente ad oggetto tale richiesta.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Flavio Pastore

nei confronti del

sig. Massimiliano Losa, in qualità di titolare dell'impresa individuale Pubbliwebtech;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro dal sig. Massimiliano Losa, titolare dell'impresa individuale Pubbliwebtech, ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica di contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l'altro, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi altresì al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la legittimità delle proprie richieste (contestata nel frattempo dal titolare del trattamento), chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento e di ottenere il risarcimento del danno.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 6 settembre 2002, sostenendo di:

- aver già fornito riscontro all'istanza presentata dall'interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996;
- aver rinvenuto gli indirizzi di posta elettronica relativi al ricorrente su un sito Internet di cui lo stesso è risultato co-realizzatore;
- aver inviato *“non un messaggio pubblicitario, ma (...) una richiesta di acquisto dei banner disponibili sul sito sopra citato”*;
- aver ritenuto *“di poter legittimamente trattare il dato personale per l'esecuzione di misure precontrattuali ipotizzando che la pubblicazione dell'indirizzo potesse integrare la palese disponibilità dell'interessato a venire contattato”*;
- non aver memorizzato i dati personali del ricorrente *“in nessun database in possesso dell'impresa”*, di aver cancellato l'indirizzo dello stesso e di aver adottato *“tutte le misure utili ad evitare ulteriori invii di comunicazioni non richieste”*.

Con la medesima nota, la parte resistente ha chiesto di porre le spese a carico del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità asseritamente promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso della stessa od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *provv.* dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino*, n. 16 p. 39).

In riferimento alle richieste formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente nel corso del procedimento, precisando di non aver designato responsabili del trattamento, di non detenere in archivio l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato e di aver adottato tutte le misure per evitare ulteriori invii di comunicazioni non richieste.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dell'interessato volte ad ottenere il risarcimento del danno, nei termini in cui in motivazione;
- c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento,

posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Massimiliano Losa, in qualità di titolare dell'impresa individuale Pubbliwebtech, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Associazione nazionale esperti ambientali - ANEA;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dall'Associazione nazionale esperti ambientali tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell'eventuale "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti. Con ulteriore fax inoltrato in data 25 luglio 2002, il ricorrente, nel sottolineare di non aver ancora ricevuto riscontro alle proposte istanze, ha chiesto la cancellazione dei dati "*detenuti illecitamente*".

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con una memoria datata 29 luglio 2002, sostenendo:

- di aver effettivamente inviato la comunicazione, a mezzo posta elettronica, in assenza del consenso dell'interessato;
- di aver acquisito l'indirizzo *e-mail* dell'interessato da una società che offre servizi internet;
- di non avere intenzione di inviare ulteriori comunicazioni *e-mail* non richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso è in parte fondato.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato, per espressa ammissione del titolare del trattamento, è avvenuto in assenza del consenso dello stesso.

Non è stata inoltre fornita prova che il trattamento dei dati personali relativi all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente sia stato effettuato in presenza di altro idoneo presupposto del trattamento previsto dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996 e dall'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza. Né può ritenersi che tale indirizzo provenga da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e contenenti dati che possono quindi essere appunto utilizzati, in mancanza del consenso informato dell'interessato (art. 12, comma 1, lett. c), della legge 675/1996: cfr. *provv.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime e l'associazione resistente dovrà provvedere alla cancellazione dei dati del ricorrente entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità, entro la medesima data.

Per quanto concerne poi la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la società resistente, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla novità e specificità, anche dal punto di vista tecnico, della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in merito alle richieste di ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente e di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina all'Associazione nazionale esperti ambientali - ANEA di provvedere, entro il 31 gennaio 2003, alla cancellazione di dati relativi al ricorrente e di comunicare allo stesso gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto riguarda le richieste dell'interessato volte ad ottenere il risarcimento del danno subito, nei termini in cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento,

posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell'Associazione nazionale esperti ambientali – ANEA, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 19 febbraio 2002, presentato dalla sig.ra Mirella Brizi nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2293 del 27 febbraio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 16 novembre 2001, presentato dal sig. Claudio D'Adamo nei confronti di Lloyd Adriatico S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 13322 del 27 novembre 2001 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 21 gennaio 2002, presentato dal sig. Maurizio D'Agostino nei confronti di Assitalia Assicurazioni S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 820 del 23 gennaio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL RELATORE
Rodotà

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 settembre 2001, presentato dalla sig.ra Rosanna Farinella nei confronti di Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10501 del 7 settembre 2001 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 15 novembre 2000, presentato dal sig. Daniele Miastkowski nei confronti di Rolo Banca 1423;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10312 del 17 novembre 2000 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL RELATORE
Santaniello

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 28 gennaio 2002, presentato dal sig. Mario Pintus nei confronti di ASL n. 2 di Olbia;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 1045 del 29 gennaio 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 19 dicembre 2001, presentato dalla sig.ra Flavia Zucchiati nei confronti di soc. Lloyd's di Londra e di soc. P&B Broker di Assicurazioni;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 14243 del 27 dicembre 2001 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 24 aprile 2001, presentato dal sig. Mario Russo nei confronti di Nuova MAA Assicurazioni S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 5115 del 26 aprile 2001 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

VISTI l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Il titolare che risponde tardi all'interessato sopporta le spese del procedimento

Ove il riscontro alle richieste dell'interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Juri Monducci rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Cunegatti presso il cui studio in Bologna ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.a;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un'utenza telefonica mobile attivata con Telecom Italia Mobile S.p.a., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l'aggiornamento del dato relativo alla propria residenza e si era opposto al trattamento dei dati utilizzati dalla citata società di telefonia per l'invio di messaggi sms a contenuto promozionale, relativamente a servizi offerti dalla società medesima.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 19 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato sostenendo:

- "di aver provveduto ad effettuare la modifica anche dell'intestazione delle bollette" dopo aver già modificato l'indirizzo dell'interessato per il recapito delle bollette stesse "e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia mobile";

- di aver provveduto anche in ordine alla richiesta di veder interrotto ogni invio di materiale per finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, istanza che era già stata recepita, ma che "non era andata a buon fine (...) a causa di un disallineamento dei sistemi interni";

- che i dati personali del ricorrente saranno trattati "esclusivamente ai fini strettamente necessari alla fornitura del servizio (...) nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 675/1996".

Il ricorrente, con nota anticipata via fax in data 22 luglio 2002, nel ribadire la legittimità e precisione delle richieste a suo tempo formulate, ha affermato di “prendere atto dell’adesione spontanea” da parte del titolare del trattamento e pertanto ha formulato a questa Autorità una richiesta di non luogo a provvedere sul ricorso in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di aggiornamento dei dati dell’interessato formulata dallo stesso nei confronti di una società di telefonia mobile, nonché su una opposizione all’utilizzazione dei dati personali per finalità di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario da parte della medesima società.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento accolto le richieste dell’interessato. Dal riscontro fornito è infatti emerso che il gestore del servizio di telefonia mobile ha provveduto all’aggiornamento dei dati personali del ricorrente, con specifico riferimento alla nuova residenza dello stesso ed ha adottato gli opportuni accorgimenti tecnici per interrompere l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Va pertanto posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Telecom Italia mobile S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Investigatore privato e restituzione al committente del materiale d'indagine

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, il Garante deve dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in oggetto, un investigatore privato, in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione generale n. 6/2002 in tema di trattamento dei dati sensibili, ha dichiarato di non detenere più alcuna informazione personale dell'interessato, avendone fatto immediata comunicazione, al termine delle operazioni d'investigazione, a colui che gli aveva commissionato le indagini).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gianni e Flora Gianni, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Secret Investigation Agency - SIA;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, oggetto di attività investigativa svolta in riferimento ad un procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, lamenta di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte di Secret Investigation Agency - SIA ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere a tutti i dati personali che la riguardano *“trattati e non contenuti”* nella relazione investigativa presentata al committente dall'agenzia medesima. Con tale istanza, l'interessata aveva altresì chiesto il blocco di alcuni dati riportati nella predetta relazione – volta ad accertare l'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente – in quanto asseritamente errati ed *“eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati”*.

Nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 luglio 2002, Secret Investigation Agency - SIA, con nota datata 4 settembre 2002, ha risposto dichiarando di non detenere alcun dato rela-

tivo alla ricorrente, avendo consegnato tutti i dati inerenti alla stessa, senza eccezione alcuna, alla persona da cui aveva ricevuto *“mandato di indagare per uso di giustizia”* sulla ricorrente medesima.

Con nota presentata in data 11 settembre 2002 e nell'audizione svoltasi il 12 settembre 2002, l'interessata ha ribadito le proprie richieste, sottolineando, in particolare, che *“la maggior parte dei dati contenuti nella relazione investigativa sono errati e non pertinenti rispetto all'oggetto dell'investigazione”* ed evidenziando i possibili danni che potrebbero derivarle dall'utilizzo della citata relazione nell'ambito del procedimento in corso dinanzi al Tribunale di Roma, nonché in riferimento al giudizio di annullamento del matrimonio promosso dinanzi al tribunale ecclesiastico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali svolto da un istituto di investigazioni private.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento all'istanza di accesso ai dati personali già detenuti dal citato istituto di investigazione.

Con riferimento a tale istanza, proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento ha fornito uno specifico riscontro con il quale ha dichiarato di non trattare alcuna informazione di carattere personale relativa alla ricorrente, specificando di aver prodotto i dati già raccolti nella relazione investigativa consegnata al coniuge della ricorrente.

L'autore di tali dichiarazioni (conformi alla prescrizione dell'autorizzazione generale n. 6/2002 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2002, suppl. ordinario n. 70 – la quale, al punto 4, dispone che *“una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico”*), risponde della relativa genuinità ai sensi dell'art. 37 bis della citata legge (*“Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”*).

In conseguenza delle medesime dichiarazioni e alla luce degli atti va parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere il blocco delle informazioni personali contenute nella citata relazione investigativa, stante l'attestata assenza, presso l'agenzia, delle informazioni in questione.

Dagli atti non emergono infine gli estremi per un autonomo intervento del Garante per i profili attinenti alla liceità del trattamento svolto ed ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996, restando peraltro impregiudicato ogni diritto della ricorrente per ciò che riguarda l'esattezza, la completezza e la pertinenza delle informazioni depositate in giudizio.

Esula infine dalle competenze di questa Autorità verificare la verità delle asserzioni contenute nella relazione investigativa contestata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 17 settembre 2002

IL RELATORE
Paissan

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

La mera disponibilità del titolare a consentire l'accesso non costituisce adempimento

Va accolto il ricorso ove il titolare del trattamento abbia manifestato la propria disponibilità ad adempiere all'istanza di accesso dell'interessato senza fornire un effettivo riscontro.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Amantea presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Lloyd Adriatico S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, che era rimasta vittima di un sinistro stradale, espone di aver ricevuto un riscontro incompleto ad una richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Lloyd Adriatico S.p.A., con la quale aveva chiesto di ottenere copia della perizia medico legale redatta dal medico di fiducia della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 12 luglio 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 16 luglio 2002, precisando:

- di non ritenersi obbligata "al rilascio di una copia integrale" della perizia redatta dal medico di propria fiducia;

- di essere comunque disponibile a consentire l'accesso dell'interessata ai dati sanitari che la riguardano, con ciò invitando la stessa a rivolgersi direttamente ad un medico di fiducia della compagnia medesima di cui ha indicato gli estremi identificativi.

La ricorrente, con nota anticipata via fax in data 22 luglio 2002, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una società di assicurazione e contenuti in una perizia medico legale.

La società resistente ha solamente dichiarato la propria disponibilità a fornire riscontro alla richiesta dell'interessata secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ovvero "per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare". Tale disponibilità non risulta però essersi allo stato concretizzata.

Il ricorso deve essere pertanto accolto. La società resistente dovrà comunicare all'interessata i dati che la riguardano per il tramite del medico di fiducia già indicato nella nota del 16 luglio 2002, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (considerata la circostanza che, dalla documentazione in atti, non risulta che la ricorrente abbia in proposito comunicato alla società medesima il nominativo di un proprio, personale, medico di fiducia). Ciò entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003.

Per quanto riguarda le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Lloyd Adriatico S.p.A. di dare comunicazione alla ricorrente dei dati che la riguardano nei termini di cui in motivazione entro la data del 31 gennaio 2003, dando conferma dell'adempimento entro la medesima data a questa Autorità;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Lloyd Adriatico S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

L'inerzia del titolare non paga sotto nessun profilo

Il mancato riscontro del titolare alle richieste dell'interessato determina l'accoglimento del ricorso e l'obbligo di rifusione delle spese del procedimento (nel caso in questione, il titolare non ha neanche risposto all'invito ad aderire del Garante).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

Medianet s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è fondato.

Anche dopo la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r ad ambedue gli indirizzi presso i quali la società aveva già ricevuto note del ricorrente (e dove, come risulta dagli atti d'ufficio, sono stati di recente eseguiti altri provvedimenti del Garante riguardanti ulteriori ricorsi, notifi-

cati presso la sede precedente e quella attuale di Medianet s.r.l.), il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte, rifiutando anche la consegna della nota raccomandata indirizzata alla sede di Terni.

Per quanto attiene al merito, dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno dei presupposti equipollenti al consenso previsti dall'art. 12 della legge 675/1996.

Deve ritenersi pertanto fondata, allo stato degli atti, la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano e va ordinato alla società di cancellarli (in particolare, l'indirizzo di posta elettronica), entro il termine del 10 marzo 2003, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996 e delle altre citate disposizioni.

La società è tenuta ad adempiere al presente provvedimento la cui esecuzione è espressamente fatta salva dall'ulteriore provvedimento adottato in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha disposto, in altro procedimento, il blocco del trattamento dei dati effettuato da Medianet s.r.l.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro il termine del 10 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati del ricorrente e di conoscere i responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina a Medianet s.r.l. di cancellare i medesimi dati personali entro la data del 10 marzo 2003, comunicando allo stesso entro la medesima data gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati;

b) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto a) entro il 10 marzo 2003;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Medianet s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

L'interessato deve poter accedere a tutti i dati detenuti dal datore di lavoro

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il titolare del trattamento metta a disposizione dell'interessato tutti dati che lo riguardano (fattispecie nella quale il ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati detenuti dal datore di lavoro).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giuliano Gattamorta

nei confronti di

UniCredit Banca S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di UniCredit Banca S.p.A., lamenta di non aver ricevuto positivo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della banca medesima, con la quale aveva chiesto "la comunicazione di tutti i dati relativi al proprio rapporto di lavoro subordinato (...) e quindi copia o trascrizione su supporti cartacei" di tutti i verbali, giudizi, relazioni, note, valutazioni, etc. inerenti le proprie prestazioni lavorative, gli incarichi e le assegnazioni a vari uffici, nonché le specifiche mansioni svolte.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 agosto 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, UniCredit Banca S.p.A. ha risposto con fax inviato in data 10 settembre 2002 precisando di aderire alle richieste dell'interessato ed allegando un "documento riepilogativo" contenente i dati personali richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un dipendente di un istituto bancario ai dati che lo riguardano, riferiti al complesso della propria attività professionale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro all'interessato in relazione alle richieste formulate ed ha provveduto ad estrapolare dalla documentazione, sia cartacea sia elettronica conservata nei propri archivi, tutti i dati personali riferiti al ricorrente, mettendoli a disposizione dello stesso su supporto cartaceo.

Tale modalità di adempimento è conforme a quanto previsto dall'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 che prevede appunto che i dati personali dell'interessato siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e che gli stessi vengano messi a disposizione del richiedente mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

L'interessato non può rivolgersi al Garante con ricorso se ha già adito l'autorità giudiziaria

È inammissibile il ricorso al Garante allorché, al momento della sua presentazione, sia pendente tra le stesse parti un procedimento civile avente il medesimo oggetto.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zappoli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

- "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." in qualità di editore del quotidiano "La Provincia";
- dottor Gigi Riva, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "La Provincia";
- dottor Alessandro Galimberti, in qualità di redattore del quotidiano "La Provincia";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone che il direttore responsabile del quotidiano "La Provincia", la casa editrice della testata ed un redattore dello stesso quotidiano non abbiano fornito positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

Con riferimento ad un articolo apparso nel gennaio 2001, nel quale si faceva cenno ad una sanzione disciplinare applicata dall'Ordine degli avvocati di Como nei confronti dell'interessato e di un altro legale, l'interessato si era opposto alla diffusione dei dati che lo riguardano "nelle forme gravemente denigratorie e reiterate" già osservate.

Secondo il ricorrente il trattamento di tali dati si sarebbe svolto, nell'ambito di una più ampia azione mirante a screditarlo, in aperta violazione del diritto alla riservatezza e della legge n. 675/1996, anche con riguardo alla *"avvenuta illecita propalazione di informazioni su fatti privati attinenti alla sua vita"*.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo l'applicazione delle sanzioni amministrative *"di competenza del Garante"* e la denuncia all'autorità giudiziaria *"in relazione ai reati ... previsti e puniti dall'art. 35 della legge n. 675/1996"*.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." ha risposto con nota anticipata via fax il 23 luglio 2002, sostenendo:

- di non dover dare corso alle richieste del ricorrente alla luce del disposto dell'art. 29, comma 1, ultima parte, della legge n. 675/1996, secondo il quale non può essere proposto ricorso quando per il medesimo oggetto e fra le stesse parti sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

- che nel caso di specie tale evenienza si sarebbe verificata avendo il ricorrente depositato in data 7 maggio 2002 un atto di citazione avanti il Tribunale di Como in ordine alla medesima vicenda;

- che, peraltro, il giornalista Galimberti non potrebbe essere considerato legittimo destinatario della richiesta dell'avv. XY in quanto l'articolo contestato non è firmato e pertanto non potrebbe essere attribuito a tale redattore;

- che, nel merito, le richieste dell'interessato non sarebbero comunque condivisibili, come già illustrato nella comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata presso il Tribunale di Como in relazione alla citata azione giudiziaria.

Su richiesta dell'Ufficio, "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." ha infine inviato copia via fax in data 5 settembre 2002 del citato atto di citazione proposto dall'avv. XY dinanzi al Tribunale di Como.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione acquisita risulta che su iniziativa del ricorrente si è instaurata anteriormente alla proposizione del ricorso in esame una controversia dinanzi al Tribunale di Como, nei confronti dei medesimi soggetti nei cui confronti è stato successivamente proposto il ricorso in esame.

Tale circostanza comporta l'inammissibilità dell'odierno ricorso, ai sensi dell'art. 29, comma 1, ultima parte, della legge n. 675/1996, secondo cui *"il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria"*.

L'atto di citazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria è stato notificato a "La Provincia di Como Editoriale S.p.a." in data 9 maggio 2002, prima della presentazione del ricorso a questa Autorità avvenuta il successivo 11 luglio.

Sussiste, poi, il presupposto dell'identità delle parti dei due procedimenti, essendo sia la citazione, sia il ricorso proposti nei confronti del direttore responsabile del quotidiano "La Provincia", di un redattore del medesimo giornale e dell'editore del quotidiano stesso. Tale identità comporta il menzionato effetto preclusivo del ricorso al Garante.

Dal confronto dei due atti emerge altresì l'identità dell'oggetto, in relazione alle posizioni giuridiche soggettive che l'interessato intende tutelare in distinte sedi rispetto ad un medesimo contesto (la diffusione a mezzo stampa di dati personali dello stesso asseritamente trattati in modo illecito).

Il ricorso al Garante è riferito, in relazione alle attribuzioni di questa Autorità, specificamente alle questioni relative alla protezione dei dati personali, mentre l'atto di citazione di fronte al giudice ordinario ipotizza l'illiceità delle condotte dei convenuti in un contesto più ampio, anche in relazione a profili diversi da quelli concernenti il trattamento dei dati. Tuttavia, nel medesimo atto l'interessato rileva in più punti che la contestata attività di trattamento dei dati avrebbe violato apertamente la vita privata, *"calpestando il suo diritto alla riservatezza"*.

Il confronto fra i due atti fa rilevare altresì la sostanziale identità degli stessi con riferimento alle parti in cui viene contestata l'asserita violazione del diritto alla riservatezza e dei limiti del diritto di cronaca.

L'accertata litispendenza preclude quindi al Garante ogni esame di merito del ricorso che, come si è detto, va dichiarato inammissibile non essendo ammessa la sua regolarizzazione (art. 19 d.P.R. n. 501/1998; deliberazione del Garante n. 5 del 1 marzo 1999).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso inammissibile nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Lo spammer cancella i dati e si adopera per non utilizzarli in futuro

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, il procedimento innanzi al Garante dev'essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (un'associazione culturale che aveva inviato una e-mail promozionale senza il consenso dell'interessato ha poi aderito alle richieste, cancellando tra l'altro i dati e attestando di essersi adoperato per prevenirne in futuro l'illecito utilizzo).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Giampiero Umile

nei confronti di

CDM – Centro Didattico Musicateatro danza;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dall'associazione culturale CDM–Centro Didattico Musicateatro danza tramite una comunicazione e-mail non richiesta, deduce di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l'associazione resistente ha risposto con una memoria datata 22 luglio 2002 indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e precisando:

- che *“l'e-mail del signor Umile è stata estratta da un gruppo di discussione nell'ambito della musica trovato sulla rete”*;
- che *“l'atteggiamento sprovveduto – senza declinare per questo la responsabilità – è stato in qualche misura favorito anche dalla complessità della materia soprattutto per ciò che attiene alla rete”*;
- di aver cancellato l'indirizzo e-mail dell'interessato e di aver, contestualmente, *“provveduto ad inibire qualsiasi attività – benché sperimentale – di comunicazione via rete con soggetti diversi dai propri associati”*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L'associazione resistente ha infatti fornito riscontro alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, specificando l'origine dei dati. Il titolare del trattamento ha altresì dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente e di volersi astenere per il futuro dal trattamento dei dati personali, e in particolare degli indirizzi e-mail, in assenza di idonea manifestazione di consenso da parte degli interessati. Ciò con dichiarazione della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi inerenti al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di CDM – Centro Didattico Musicateatrodanza, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Non è sufficiente elencare le tipologie dei dati ai quali si chiede di accedere

Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alla richiesta di accesso dell'interessato, senza limitarsi alla sola elencazione delle tipologie dei dati detenuti, ma comunicando in modo intelligibile tutte le informazioni in suo possesso (fattispecie relativa all'accesso ai dati personali detenuti da un'impresa di consulenza).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Bruna Gazzelloni nei confronti di G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

All'esito di una richiesta di finanziamento presentata ad una banca per il tramite di una impresa individuale di consulenza (G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi), la ricorrente ha avanzato nei confronti della medesima ditta un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, al fine di accedere ai dati personali, anche sensibili (acquisiti mediante la propria busta paga), nonché di conoscerne i criteri e le modalità di conservazione, trattamento e comunicazione a terzi.

L'impresa, per il tramite del proprio legale, ha risposto all'istanza richiamando il pregresso carteggio con l'interessata e affermando di non essere in possesso di alcun dato "comune" o sensibile, né di aver ceduto alcun dato a terzi.

Ritenendo incompleto il riscontro fornito da G.L.M. Italiana, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

A seguito dell'invito ad aderire formulato dall'Ufficio, G.L.M. Italiana, con fax del 12 settembre 2002, ha precisato che:

- nella richiesta di finanziamento, la ricorrente *"diede espresso mandato alla G.L.M. Italiana di consegnare alla Banca i documenti da Lei sottoscritti e consegnati, nonché, anche, di fornire alla Banca tutte le informazioni utili, manifestando espresso consenso al trattamento dei dati al fine della valutazione in ordine alla concedibilità del prestito richiesto, ricevendo, inoltre, la prevista informativa"*;

- *"all'esito della pratica di finanziamento, positiva o negativa che sia, gli eventuali documenti ancora in possesso della G.L.M. Italiana, vengono restituiti al cliente, mentre quelli consegnati all'Istituto bancario restano presso quest'ultimo"*;

- nessun documento personale della ricorrente o *"raccolta dati"* sarebbe comunque ancora in possesso di G.L.M. Italiana, e nemmeno dati sensibili della stessa, *"ad eccezione dei suoi indirizzi"*.

La ricorrente ha fatto pervenire le sue osservazioni con nota del 24 settembre 2002 nella quale, oltre a contestare varie affermazioni della G.L.M. Italiana, relative peraltro a profili estranei alla specifica procedura instaurata ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, ha ritenuto insufficiente il riscontro fornito, chiedendo di porre le spese del procedimento a carico della impresa individuale.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell'interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano e a conoscerne le modalità di trattamento, nei confronti di una ditta individuale titolare del trattamento.

La resistente ha fornito parziale riscontro alle richieste dell'interessata, confermando l'esistenza di dati relativi soltanto ai suoi "indirizzi", ma non anche di eventuali altri dati personali, anche sensibili detenuti nelle more della pratica di finanziamento. Ha inoltre fornito indicazioni circa i presupposti, le finalità e le modalità del complessivo trattamento dei dati dell'interessata. In relazione a tali profili deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto riguarda il riscontro fornito alla ricorrente in relazione alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali, la resistente si è invece limitata a comunicare solo la tipologia dei dati detenuti (facendo in particolare riferimento ad "indirizzi").

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti. Ciò al fine di consentire all'interessato di poter controllare i dati medesimi e di chiederne, se del caso, l'aggiornamento, l'integrazione o la correzione.

G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati personali relativi alla stessa, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 15 novembre 2002.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi atteso il genere di riscontro, seppure incompleto, fornito alla precedente richiesta dell'interessata e nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione a quanto oggetto di riscontro nei termini descritti in motivazione;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere tutti i dati personali della ricorrente e ordina a G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi di comunicarli alla stessa entro il 15 novembre 2002, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedi-

mento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di G.L.M. Italiana di Maria Gabriella Lustrissimi che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL RELATORE
Rasi

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Non luogo a provvedere sul ricorso e spese del procedimento

Il riscontro non tempestivo, anche se completo, alle richieste dell'interessato comporta il pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento da parte del titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Buongiorno.it S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l'origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute ed il risarcimento per il danno subito.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 1 agosto 2002, ha dichiarato che non era stato possibile rispondere all'interessato *“prima del 16 luglio 2002, data in cui (...) il sig. Baruffa aveva già presentato ricorso a questa Autorità”*.

In tale nota del 16 luglio 2002 la società resistente:

- ha sostenuto che l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente risulta «regolarmente iscritto a due newsletter, denominate “Aessenet” e “Softletter”, che Buongiorno ospita sui propri server» e che «il proprietario di tali newsletter» avrebbe autorizzato «l'invio occasionale di comunicazioni relative alle novità editoriali di Buongiorno»;

- ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

- ha precisato di aver *“già provveduto a cancellare dagli archivi di Buongiorno”* l'indirizzo e-mail del ricorrente, il quale, pertanto, *“non riceverà più alcun messaggio (...), fatta eccezione per le Newsletter ‘Aessenet’ e*

‘Softletter’ (...)” fino a quando il ricorrente medesimo “*non provvederà esplicitamente a disiscriversi*”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996 ed all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, anche in ragione del fatto che l’“autorizzazione” del “proprietario” delle *newsletter* all’invio di comunicazioni ulteriori relative alla resistente non poteva essere data utilmente nel caso di specie e non poteva, quindi, rendere così lecito il contestato trattamento.

Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente (correttamente indirizzate presso la sede del titolare del trattamento secondo quanto precisato dall’art. 13, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996) sono state soddisfatte con la nota datata 16 luglio 2002.

La società resistente ha fornito all’interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità di cancellazione dei dati allo stesso relativi dagli archivi di Buongiorno.it che si limiterà esclusivamente ad inviare le due newsletter alle quali l’interessato risulta iscritto.

In relazione a tali dichiarazioni va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale “responsabile” del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, analogamente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito il nominativo del suddetto responsabile.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, considerato che il non tempestivo riscontro alle richieste dell’interessato ha indotto questi a presentare ricorso al Garante, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al soddisfacente riscontro inviato in data corrispondente a quella di presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;
- c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento,

posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Buongiorno.it S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Opposizione nei confronti di un *Internet service provider* estraneo ai fatti

La dichiarazione di infondatezza del ricorso, per non avere un Internet service provider effettuato alcun trattamento di dati dell'interessato, non impedisce a questi di esercitare i propri diritti nei confronti dell'effettivo titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

B-Press s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maruccio presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente inviato da B-Press s.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell'eventuale "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute e per l'asserito danno subito.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, B-Press s.r.l. ha risposto con nota, anticipata via fax in data 24 luglio 2002, ribadendo quanto già affermato in una precedente lettera inviata all'interessato il 25 giugno 2002 in risposta all'istanza *ex art. 13* dallo stesso presentata e sostenendo che:

- *"la B-Press s.r.l. non ha mai inviato al ricorrente alcuna mail commerciale ed in particolare non ha inviato" la mail dallo stesso contestata;*

- *"la casella di posta elettronica mittente è info@world-gates.com" e il dominio world-gates.com apparterebbe alla società Kepler University s.a., di cui B-Press s.r.l. "in qualità di internet server provider ... è solamente l'administrative e technical contact";*

- *"B-Press s.r.l. svolge l'attività di internet service provider e application service provider nella zona di Novara e non organizza, né promuove corsi di alcun tipo in quanto estranei al core business dell'azienda";*

- dall'esame dei *file di log* dei mail server di B-Press s.r.l. risulta che non sarebbe stata effettuata "alcuna azione di spamming" e che quest'ultima quindi "sarebbe avvenuta utilizzando una struttura esterna rispetto alla B-Press s.r.l."

- pertanto "il server utilizzato per l'invio dell'asserita comunicazione non gradita sarebbe esterno ed estraneo alle classi IP assegnate alla B-Press s.r.l."

Con la medesima nota, la società resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese del giudizio.

Con nota fax del 7 agosto 2002 il ricorrente ha precisato di avere presentato ricorso contro B-Press s.r.l. perché la stessa, in quanto amministrative e technical contact del dominio in questione, dovrebbe essere ritenuta "responsabile legale a tutti gli effetti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che la società resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente. Al contrario, la stessa, nell'evidenziare il suo ruolo di *Internet service provider* e la propria estraneità alla vicenda in questione, ha chiarito che mittente della *mail* contestata sarebbe altra persona giuridica e che il *server* utilizzato per l'invio del messaggio in questione non rientra fra quelli facenti capo a B-Press s.r.l.

La dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto dell'interessato di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell'effettivo titolare del trattamento.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla novità e specificità della vicenda, anche dal punto di vista tecnico, per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Ricorso al Garante e modalità di funzionamento di un fondo pensione

Va dichiarato inammissibile il ricorso al Garante per la parte relativa a richieste non attinenti al trattamento dei dati personali (nella specie, concernenti le modalità di funzionamento di un fondo pensione).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Fondo pensione complementare dipendenti Gruppo Enel (Fopen);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto al Fondo pensione complementare dipendenti Gruppo Enel (Fopen) di conoscere i dati personali che la riguardano, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché di sapere se e quando i dati sono stati comunicati ad altri soggetti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata, dichiarandosi insoddisfatta del riscontro, ha chiesto che le fossero comunicati in modo intelligibile i dati contenuti nelle "tabelle trasmesse" dal Fopen (riportanti alcuni codici privi della relativa chiave di lettura) e le informazioni relative alla *"totalità dei versamenti effettuati (...) i tassi di interessi e incremento annuo fissato dal Fondo"*. Con la medesima istanza, la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Fopen ha risposto con nota anticipata via fax il 5 settembre 2002 con la quale ha comunicato in modo più specifico i dati personali relativi all'interessata, *"evidenziando in corsivo il significato delle voci che potrebbero risultare di meno agevole comprensione"*, e gli estremi dei titolari cui ha trasmesso tali dati. Ha altresì allegato una scheda informativa relativa alle modalità di gestione e funzionamento del fondo.

L'interessata, con fax in data 11 settembre 2002, ha manifestato ulteriori perplessità in ordine alle informazioni relative al funzionamento del Fondo.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell'interessata svolto da un fondo pensione.

In ordine alla richiesta della ricorrente di accedere in modo intelligibile ai dati personali va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il fondo fornito adeguato riscontro in merito. Il titolare del trattamento ha infatti fornito un ampio quadro dei dati personali dell'interessata oggetto di trattamento, corredato di note esplicative. Ha inoltre specificato adeguatamente logica, modalità e finalità del trattamento ed ha peraltro elencato i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati (sebbene la richiesta relativa a questi ultimi non rientrasse fra quelle specificamente previste dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), dovendosi anche tener conto che le altre richieste della ricorrente sono relative alle modalità di funzionamento del Fondo (con riferimento a tassi di interesse, somme da liquidarsi in caso di recesso, ecc.) anziché al trattamento di dati personali ed in ordine ad esse il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

In relazione al genere di riscontri effettuati e di richieste formulate, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e di conoscere logica, finalità e modalità del trattamento;
- b) dichiara inammissibile il ricorso, in ordine alle altre richieste, nei termini di cui in motivazione;
- c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere

Ove il titolare del trattamento abbia fornito completo riscontro alle richieste dell'interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie nella quale l'interessato ha ottenuto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro alle proprie istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, rispettivamente in data 19 novembre 2001 e 21 giugno 2002, nei confronti di Experian Information Services S.p.A., con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di conoscerne l'origine e la logica del trattamento, nonché di ottenerne la cancellazione revocando altresì il consenso al loro trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente si è conseguentemente opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Experian Information Services S.p.A., con nota fax del 26 luglio 2002, ha sostenuto:

- di avere già adeguatamente risposto con lettera del 26 novembre 2001 alla "prima" istanza di accesso del ricorrente;

- in merito alla "seconda" istanza, "che la stessa è stata erroneamente indirizzata ad 'Experian s.p.a.' ovvero a società inesistente, essendo 'Experian Information Services s.p.a.' la denominazione della scrivente" e che pertanto ogni eventuale ritardo da parte della società resistente nel riscontro a tale seconda istanza (pure recuperata dopo alcuni colloqui telefonici con l'interessato) non dovrebbe essere imputato alla stessa;

- di ritenere legittimo il trattamento fin qui svolto e di non considerarsi al riguardo responsabile, ma di

aver comunque aderito alla volontà del ricorrente procedendo alla cancellazione delle informazioni dalla propria banca dati.

Il ricorrente ha inviato due note a mezzo fax in data 28 e 29 agosto 2002, con le quali, nel dichiararsi insoddisfatto delle prime due risposte sopra richiamate, ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

In sede di audizione, svoltasi presso questa Autorità in data 3 settembre 2002, la società resistente ha confermato quanto già sostenuto nell'ultimo riscontro fornito.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società di rilevazione del rischio creditizio, con riferimento alle richieste dell'interessato citate in premessa.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. Il titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente (peraltro non integralmente formulate in modo preciso e nei riguardi di un titolare del trattamento esattamente individuato), confermando di aver provveduto alla cancellazione dei dati.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13 e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro alle proprie istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in data 24 giugno 2002 e 27 agosto 2002, nei confronti di Crif S.p.A., con le quali aveva chiesto di ottenere il blocco o la cancellazione dei dati personali relativi, rispettivamente, ad un prestito personale richiesto e non concesso da Deutsche Bank S.p.A. e ad una carta di credito rilasciata da Fin-Eco Icq S.p.A.

Non avendo ritenuto sufficiente e tempestivo il riscontro ottenuto da Crif S.p.A., il ricorrente ha presentato ricorso a questa Autorità, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, per far valere i propri diritti di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano e di ottenerne la cancellazione, avanzando altresì richiesta di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell'invito formulato da questa Autorità, Crif S.p.A., con nota fax del 13 settembre 2002, ha dichiarato che: *"... seppure in base ad autonoma valutazione e per ragioni differenti da quelle esposte in ricorso – ha aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo ad eliminare dalla propria banca dati le segnalazioni ..."* relative all'interessato. La società ha, pertanto, chiesto all'Autorità di dichiarare non luogo a provvedere.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società di rilevazione del rischio creditizio, con riferimento alle richieste dell'interessato citate in premessa.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, confermando di aver cancellato i dati in questione.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13, e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Riscontro incompleto alle richieste dell'interessato ed accoglimento parziale del ricorso

Ove il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro soltanto ad alcune delle richieste avanzate dall'interessato, il ricorso presentato al Garante dev'essere parzialmente accolto (fattispecie in cui il titolare, pur avendo provveduto a cancellare dai propri archivi i dati dell'interessato, ha ommesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agenzia matrimoniale Mira di Sinca Mirela Eugenia;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 agosto 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 12 settembre 2002, ha confermato le proprie richieste, evidenziando di non aver ricevuto riscontro da parte del titolare del trattamento.

Nel corso dell'audizione, svoltasi in data 20 settembre 2002, la resistente ha fornito alcune precisazioni in ordine al trattamento dei dati personali dell'interessato, sostenendo di aver ricavato l'indirizzo di posta elettronica da un sito Internet, di aver trattato solo tale dato e di averlo già cancellato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso della stessa od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca ed il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675, sono legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *Provv.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente, dopo la presentazione del ricorso al Garante, ha fornito positivo riscontro alla richiesta dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, dichiarando di aver già provveduto alla loro cancellazione e fornendo indicazioni sul tipo di trattamento svolto.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda invece la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi alla luce dell'esito, sia pure tardivo, all'opposizione al trattamento dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene all'opposizione al trattamento dei propri dati personali;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 20 dicembre 2002 dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell'Agenzia matrimoniale Mira di Sinca Mirela Eugenia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Se il titolare non è solerte nel rispondere all'interessato, paga le spese

Ove il riscontro alle richieste dell'interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; in ogni caso, resta salva la facoltà del Garante di disporre una parziale compensazione delle spese in ragione delle circostanze concrete del caso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da sig. Massimo Selva

nei confronti di

Medianet s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dei dati in questione ed un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha fornito riscontro con nota inviata via fax in data 13 settembre 2002, sostenendo:

- che il ricorso sarebbe inammissibile poiché l'istanza *ex art. 13* della legge n. 675/1996 sarebbe stata inviata dall'interessato alla precedente sede di Terni della società, anziché all'attuale sede legale della società in Roma, e che pertanto *"Medianet s.r.l. non ha ricevuto né la lettera, né a quanto risulta il fax che il Selva riferisce aver inviato"*;

- di aver avuto notizia delle istanze dell'interessato solo in seguito alla comunicazione del Garante e di aver quindi *"aderito alle richieste del ricorrente ... il 12 settembre 2002"*, dando allo stesso comunicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dell'avvenuta cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dalla *"mailing list allora gestita dalla Medianet s.r.l. nei propri siti"* in cui *"risulta essere stato iscritto"*;

- che Medianet s.r.l. *"non conserva nessun altro ... dato"* personale relativo al ricorrente, dal momento che la stessa avrebbe raccolto *"solo gli indirizzi e-mail e nessun altro dato di coloro che si sono iscritti nella mailing list"*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da Medianet s.r.l. in ordine al mancato ricevimento dell'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996. Il ricorrente ha inviato tale istanza, con le modalità previste dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 501/1998, ad un indirizzo di Medianet s.r.l. che risultava correttamente utilizzabile dal ricorrente, come confermato dai riscontri effettuati dall'Ufficio nel corso del procedimento (cfr. le pagine dei siti *web medianetcomunicazioni.it*, relativo alla società, e *paginegialle.virgilio.it*, nonché il riscontro fornito attraverso la ricerca del *registrant* del sito *web* in questione che, alla data odierna, riporta tuttora l'indirizzo utilizzato dal ricorrente). Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del citato d.P.R. n. 501/1998, ricade peraltro sul titolare del trattamento l'onere di rendere agevole l'esercizio dei diritti ex art. 13 della citata legge e, in particolare, "semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e ... ridurre i relativi tempi", anche mediante idonee forme di pubblicità delle proprie coordinate e del tempestivo aggiornamento in ordine ad eventuali trasferimenti.

Nel merito va osservato che la società resistente ha comunicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Ha altresì dichiarato di avere cancellato l'indirizzo e-mail del ricorrente e di non detenere ulteriori dati personali allo stesso relativi. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al tenore di riscontro fornito, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Medianet s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Si ha diritto di conoscere anche gli estremi identificativi del responsabile

L'incompleto riscontro alle richieste dell'interessato determina il parziale accoglimento del ricorso (nel caso di specie, il Garante ha accolto il ricorso in relazione all'unica richiesta non ancora riscontrata dal titolare, concernente l'indicazione delle generalità del responsabile del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato del sig. Giampiero Umile

nei confronti di

NotebooksOnly;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione *e-mail* da NotebooksOnly, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica e gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento».

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, NotebooksOnly, con nota inviata via fax il 9 settembre 2002, ha comunicato:

- di aver fornito riscontro alle istanze dell'interessato con nota del 29 luglio 2002;
- che l'«*Hard Disk difettoso dal quale (...) proviene l'indirizzo del sig. Umile non ha permesso di rilevare ulteriori informazioni*».

Nel riscontro del 29 luglio 2002 il titolare del trattamento ha sostenuto di:

- aver verificato che a seguito di un trasferimento di dati da un *hard disk* ad un altro, che sarebbe stato effettuato con un *software* che cercava ogni dato accompagnato dalla "@", sono confluiti nella *mailing list* sia indirizzi *e-mail* già presenti nella stessa, sia altri «*provenienti da una ricerca fatta su internet riguardante possibili rivenditori Europei di materiale informatico o soltanto da pagine web salvate*»;

- aver già cancellato l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato dai propri archivi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

In riferimento all'opposizione al trattamento dei dati ed alla richiesta di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze del ricorrente, precisando di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996, il ricorso va invece accolto e la resistente dovrà pertanto comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, in considerazione del non completo riscontro alle richieste dell'interessato, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste di conoscere l'origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso nella parte relativa alla richiesta di conoscere i responsabili del trattamento eventualmente designati e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi, entro il 20 dicembre 2002, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento,

posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di NotebooksOnly in persona del legale rappresentante pro tempore, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Soggetto che non detiene dati dell'interessato e condanna alle spese

Può essere condannato al pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento il resistente che, pur non avendo effettuato alcun trattamento dei dati dell'interessato, abbia fornito riscontro dopo l'invito ad aderire formulato dal Garante.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Amica s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente inviato da Amica s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica.

A tal fine l'interessato aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Amica s.r.l. ha risposto con nota inviata via fax il 29 luglio 2002, sostenendo:

- di non aver *“mai trattato dati personali di alcuno, tanto meno quelli del sig. Forni Filippo”*;
- di essere stata contattata per una campagna pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione dalla società Trisoft s.r.l., stipulando con quest'ultima un regolare contratto, a seguito del quale tale società avrebbe proceduto a mettere in atto tale campagna assumendosi le responsabilità inerenti alla materia;
- *“che l'eventuale banca dati e i relativi dati personali sono stati quindi gestiti in tutto e per tutto dalla società Trisoft s.r.l. e non è stato dato di conoscere alla ... società Amica s.r.l. alcuno di questi dati”*.

Con nota fax del 31 luglio 2002 il ricorrente ha comunicato a questa Autorità di essere soddisfatto della risposta di Amica s.r.l., ribadendo tuttavia la richiesta relativa al ristoro delle spese.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Sulla base del riscontro all'istanza dell'interessato, ritenuto soddisfacente da quest'ultimo e della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Tale decisione non pregiudica l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell'ulteriore società indicata dalla resistente.

In relazione al tipo di riscontro fornito, sia pure tardivamente, nel corso del procedimento sussistono gli estremi per una parziale compensazione per giusti motivi delle spese e pertanto va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle stesse (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Amica s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Obblighi dell'Agenzia delle entrate nel trattamento dei dati

Pur non essendo obbligata a chiedere il consenso degli interessati, l'Agenzia delle entrate, ai fini del trattamento dei dati personali dei contribuenti, è comunque tenuta al rispetto delle norme di legge e di regolamento, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin

nei confronti di

Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Veneto;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle entrate, Direzione generale del Veneto, contesta le modalità con le quali l'Agenzia avrebbe accertato la legittimità del percepimento di alcuni benefici di legge da parte della ricorrente medesima. In particolare l'Agenzia avrebbe inviato alla segreteria del personale del Comune presso il quale presta servizio il marito dell'interessata un fax nel quale si chiedeva, *“per ragioni di carattere amministrativo legate all'istruttoria della posizione”* dell'interessata stessa, se al marito di quest'ultima fosse riconosciuto il godimento dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.

Con l'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 l'interessata si è opposta al trattamento dei dati effettuato, contestando la legittimità dell'uso del mezzo di comunicazione impiegato (telefax) e la possibile comunicazione a terzi della notizia inerente ad una controversia tra la ricorrente e il relativo datore di lavoro, senza consenso.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata, lamentando di non aver ricevuto idoneo riscontro all'istanza ex art. 13 della medesima legge, ha ribadito la propria opposizione al trattamento, chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo e la condanna del titolare del trattamento al risarcimento del danno.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agenzia delle entrate – Direzione regionale del Veneto, ha risposto con nota inviata via fax in data 9 settembre 2002, sostenendo di:

- non aver divulgato alcuna informazione relativa alla *“pendenza di una lite perché la corrispondenza inviata all'ente locale associava la richiesta a ragioni amministrative”*;

- aver effettuato il trattamento dei dati dell'interessata *“alla luce dell’art. 27, comma 1, della legge n. 675/1996, il cui dettato ammette il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici (...) a prescindere dal consenso dell’interessato”* e nel rispetto degli *“artt. 9 e 20 del d.l.vo n. 135/1999 che considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette alla gestione di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici non economici”*;

- aver inviato la richiesta a mezzo fax nel rispetto dell’art. 2, comma 5, della legge n. 127/1997 che *“ammette il flusso di dati tra pubbliche amministrazioni anche attraverso sistemi informatici e telematici”* e ricordando che *“l’ammissibilità dell’utilizzo del telefax nelle comunicazioni intersoggettive è espressamente stabilita anche dal regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali”*;

- aver indirizzato il fax alla segreteria del personale, indicazione *“che ha sicuramente permesso di orientare l’immediata consegna del fax alla struttura interna dell’ente deputata alla trattazione della richiesta”*.

Il titolare del trattamento, che ha chiesto l’attribuzione delle spese a carico dell’interessata, ha ribadito le proprie posizioni con la memoria inviata in data 13 settembre.

Nella memoria inoltrata in data 10 settembre 2002 e nel corso dell’audizione svoltasi presso l’Ufficio del Garante il 17 settembre 2002, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un ente pubblico attraverso l’invio di una comunicazione via fax ad altro ente pubblico.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, all’Agenzia delle entrate si applicano, per quanto concerne la disciplina sulla protezione dei dati personali, le disposizioni concernenti i soggetti pubblici di cui agli artt. 27 (in riferimento ai cd. dati comuni) e 22 (in relazione ai dati sensibili) della legge n. 675/1996. Per effettuare il trattamento dei dati, tali soggetti non devono richiedere il consenso degli interessati. Il trattamento deve inoltre svolgersi, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il trattamento effettuato nel caso di specie (con particolare riferimento al disposto dell’art. 27, comma 2, della legge n. 675 che disciplina la comunicazione di dati fra soggetti pubblici) non risulta aver violato le disposizioni richiamate, essendo stato effettuato per ragioni istituzionali (accertamento della legittimità della percezione di determinati contributi da parte di una dipendente del titolare del trattamento) con specifiche modalità per le quali non emergono profili di contrasto con i principi di cui all’art. 9 della legge n. 675, con particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e con le disposizioni sul trattamento di dati sensibili in materia di lavoro e di portatori di *handicap* (artt. 9 e 20 d.lg. n. 135/1999).

In ordine alle modalità di comunicazione in concreto impiegate va rilevato che l’utilizzo del fax come mezzo di comunicazione tra amministrazioni è consentito dalla legge e, nel caso di specie, non risulta effettuato in modo eccedente lo scopo, dal momento che la comunicazione era indirizzata espressamente alla struttura deputata alla trattazione della richiesta e che anche presso il comune destinatario della richiesta ciascun dipendente preposto lecitamente a determinate operazioni di trattamento di dati personali (indipendentemente dal grado e dalla specifica funzione ricoperta) deve rivestire il ruolo di incaricato del trattamento ed in quanto tale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati personali trattati.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

In ragione della specificità della vicenda esaminata sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

È illecito l'invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario

Deve essere accolta la domanda con cui l'interessato si oppone all'utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l'invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo e informato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione dei dati in questione e il risarcimento per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è chiaramente rivolto nei confronti di M&M, come si evince dall'intestazione del ricorso e dall'istanza formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (benché nella formulazione delle richieste conclusive rivolte al Garante compaia, per un mero errore materiale, l'indicazione di un titolare del trattamento diverso da M&M).

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r, il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge 675/1996.

Deve pertanto ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano che dovrà essere effettuata dal titolare del trattamento entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003.

Il resistente è tenuto ad adempiere al predetto obbligo di cancellazione entro la data sopra indicata, come specificato da questa Autorità in data 11 luglio 2002 nel provvedimento con il quale ha disposto il blocco del trattamento dei dati effettuato dallo stesso.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di cancellare i dati personali del ricorrente entro la data del 31 gennaio 2003;
- b) ordina al resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 31 gennaio 2003;
- c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b) entro il 31 gennaio 2003;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di M&M che dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Pierfranco Ferronato

nei confronti di

Medianet s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è fondato.

Anche dopo la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r, dapprima all'indirizzo indicato dal ricorrente e, successivamente, anche al liquidatore della società, non risulta allo stato fornito all'interessato alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

In ordine a queste ultime, dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno dei presupposti equipollenti al consenso previsti dall'art. 12 della legge 675/1996.

Pertanto, deve ritenersi fondata, allo stato degli atti, la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano e va ordinato alla società di cancellarli (in particolare, l'indirizzo di posta elettronica), entro il termine del 10 marzo 2003, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996 e delle altre due disposizioni sopra citate.

La società è tenuta ad adempiere al presente provvedimento la cui esecuzione è espressamente fatta salva dall'ulteriore provvedimento adottato in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha disposto, in altro procedimento, il blocco del trattamento dei dati effettuato da Medianet s.r.l.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, ed entro il termine del 10 marzo 2003, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Medianet s.r.l. di cancellare i dati personali del ricorrente nei termini di cui in motivazione entro la data del 10 marzo 2003;

b) ordina alla medesima resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 10 marzo 2003;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b) entro il 10 marzo 2003;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Medianet s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Audiorete s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Audiorete s.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della medesima società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell'eventuale "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo la cancellazione dei propri dati personali, un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto, con nota del 24 luglio 2002, sostenendo:

- di aver rinvenuto l'indirizzo *e-mail* dell'interessato sul sito *3210.com* di Audiorete in cui sarebbe stato "regolarmente registrato ... a seguito di una visita" del medesimo interessato o "di chiunque altro abbia inserito la sua *e-mail* nella fase di registrazione";
- di non possedere in archivio alcun dato personale relativo all'interessato, oltre alla "*e-mail* che ... ha fornito durante la sua registrazione presso il sito di Audiorete";
- di aver provveduto a cancellare tale indirizzo dal "database degli iscritti presso *3210.com*".

Il ricorrente ha replicato con fax in data 26 luglio 2002, contestando di aver registrato il proprio indirizzo *e-mail* sul sito indicato dal titolare del trattamento e precisando che "*la mail di spam ricevuta non è stata inviata a maxkava@hotmail.com bensì ad altro indirizzo*" e che, in proposito, "*Audiorete s.r.l. non indica quale indirizzo sia stato rimosso dal database*".

La società resistente, nonostante l'invito formulato da questa Autorità in data 31 luglio 2002 ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, non ha fornito ulteriori elementi di valutazione con specifico riferimento alla contestata registrazione dell'indirizzo *e-mail* del ricorrente sul proprio sito *internet*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che, nella fattispecie, fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo ed informato all'acquisizione del proprio indirizzo di posta elettronica ed all'invio dell'*e-mail* promozionale in questione da parte della società resistente, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996 e dell'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

La richiesta dell'interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano è dunque legittima.

In proposito, il riscontro del titolare del trattamento (che non ha fornito gli ulteriori elementi di valutazione richiesti in merito alla contestata registrazione dell'indirizzo *e-mail* del ricorrente) non appare sufficiente. La società resistente dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, dare conferma all'interessato dell'avvenuta cancellazione di tutti i dati personali allo stesso riferiti, con particolare riferimento all'indirizzo *maxkava@hotmail.com* utilizzato per l'invio dell'*e-mail* all'interessato.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 5,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla novità e specificità, anche dal punto di vista tecnico, della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e ordina altresì alla società resistente di dare conferma, entro il 31 gennaio 2003, all'interessato ed a questa Autorità dell'avvenuta cancellazione di tutti i dati allo stesso relativi;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato ed ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, sempre entro il 31 gennaio 2003;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Audiorete s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

Indirizzi di posta elettronica disponibili sul web e messaggi pubblicitari

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso i siti web, va rapportata alle finalità cui essa è preordinata; ne consegue che siffatti dati, resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

MM-One Web Agency s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da MM-One Web Agency s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto completo riscontro da parte della società medesima in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano e la loro immediata cancellazione.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 agosto 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax dell'8 settembre 2002 sostenendo:

- di essere venuta *"in possesso dell'indirizzo e-mail"* del ricorrente dal *"sito www.motorshop.it (...)"*;
- di impegnarsi a non utilizzare in futuro tale indirizzo come peraltro *"è già stato confermato"* nella precedente e-mail di riscontro alle istanze dell'interessato e di aver *"già provveduto ad eliminare (...)"* lo stesso dal proprio *database*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10

del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca ed il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675, sono legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *Prov. 11 gennaio 2001*, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito all'interessato precise indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, con particolare riguardo alla loro origine, dichiarando altresì di averne curato la cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati ai riscontri inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di MM-One Web Agency s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

L'utilizzo di indirizzi *e-mail* costituisce trattamento di dati personali

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Ivano Boleto

nei confronti di

Studio di Bioarchitettura Sciarra;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di aver ricevuto un riscontro incompleto ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l'origine degli stessi e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento del danno subito.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

In riferimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 relativamente all'origine dei dati che riguardano il ricorrente, il titolare del trattamento ha fornito tempestivo e adeguato riscontro, fornendo alcune precisazioni in merito alla loro provenienza da un sito *Internet*. In ordine a questa prima richiesta va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 675/1996, rilevando peraltro che la disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essa è avvenuta ad opera dei soggetti che curano

tali siti e che i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e a delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *provv.* 11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Per quel che riguarda poi l'opposizione al trattamento dei dati in questione, il resistente ha dichiarato di aver interrotto ogni attività di inoltro di *e-mail* pubblicitarie. In relazione a tali ulteriori dichiarazioni, della cui veridicità il resistente medesimo risponde parimenti anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, dovrà comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali e all'opposizione all'ulteriore trattamento dei medesimi dati;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, entro il 31 gennaio 2003, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 31 gennaio 2003;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Studio di Bioarchitettura Sciarpa in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

Sistema "multilevel Mlm" e applicazione della legge sulla privacy

Il meccanismo per l'invio sistematico di e-mail - nella specie, il sistema "multilevel Mlm" - attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati cui si applica la legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Francesco Chiminazzo

nei confronti del

sig. Giorgio Franchini;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica concernente l'invito ad inserirsi in un meccanismo per l'invio sistematico di *e-mail* al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e l'origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 20 settembre 2002, nel richiamare quanto già dichiarato nella precedente lettera di riscontro, ha sostenuto di:

- essere *"un privato, non un'azienda (...)"* e di non occuparsi *"di attività promozionali (...)"*;
- credere che l'utilizzo di *"un indirizzo e-mail reperibile in internet fosse 'lecito' in quanto ottenuto da fonte pubblica"*
- di avere ricavato l'indirizzo del ricorrente navigando in *Internet* attraverso la consultazione casuale di alcuni siti;
- non avere *"alcuna intenzione di inviare (...) altri messaggi (...)"*;
- aver «eliminato in modo permanente» dai propri archivi l'indirizzo *e-mail* del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del tratta-

mento e l'origine dei dati, nonché ad opporsi al loro trattamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 675/1996 "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione ..." della medesima legge sulla protezione dei dati personali, "sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Il meccanismo collegato alla *e-mail* in questione, previsto dal sistema "multilevel Mlm", attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Pertanto il ricorso in oggetto è ammissibile e al trattamento in questione si applica la legge n. 675/1996.

Per quanto riguarda le specifiche istanze avanzate dall'interessato deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere.

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, specificando l'origine dei dati, le finalità e le modalità del loro utilizzo e confermando l'avvenuta cancellazione.

Con separato provvedimento dell'Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 rispetto al sistema *multilevel Mlm* reperibile sul sito *internet* <http://multilevell.supereva.it/>.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi in relazione alle specifiche questioni in diritto ed in fatto esaminate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del sig. Giorgio Franchini, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

Spamming all'e-mail di un docente universitario

Un indirizzo di posta elettronica - nella specie, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario - reso conoscibile attraverso un sito web non è liberamente utilizzabile per l'invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Sipac s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Sipac s.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel riscontrare l'istanza presentata dall'interessato *ex art.* 13, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l'indirizzo *e-mail* dell'interessato sul sito *web* di una università e di averlo utilizzato per presentare una nuova *newsletter*.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 3 settembre 2002, ha confermato di aver cancellato i dati del ricorrente ed ha comunicato, altresì, di non aver designato un responsabile per il trattamento dei dati. Contestualmente, il titolare del trattamento ha sottolineato di aver reputato lecito inviare l'*e-mail* promozionale al ricorrente senza acquisire previamente il suo consenso, ritenendo l'indirizzo *e-mail* in questione "riferito ad Organizzazione di natura pubblica" e non "indirizzo riferito a Consumatore/privato cittadino".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *Prov. 11* gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati e il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito un riscontro adeguato, dichiarando altresì di aver cancellato i dati relativi al ricorrente.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Sipac s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel riscontrare tale istanza, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l'indirizzo *e-mail* dell'interessato attraverso una ricerca su siti Internet finalizzata a reperire indirizzi di docenti, di averlo utilizzato per dare notizia di una nuova pubblicazione e di averlo successivamente cancellato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 29 agosto 2002, ha ribadito quanto già dichiarato in sede di riscontro all'istanza presentata *ex art.* 13 della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. *Prov. 11* gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito specifico riscontro dichiarando altresì di aver già cancellato i dati relativi al ricorrente che non risultano utilizzati conformemente alle predette disposizioni.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che attiene alla richiesta di opporsi all'ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere i responsabili del trattamento, eventualmente designati, e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi entro il 20 dicembre 2002 dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Telecomunicazioni

Diritto a far aggiornare il numero civico nel *data-base* clienti

Il gestore di servizi di telefonia deve dare riscontro alla richiesta con cui l'interessato chiede l'aggiornamento del dato relativo al numero civico della propria abitazione.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Lucia Borgheresi Forni

nei confronti di

Planetnetwork S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, già titolare di un contratto per servizi di telefonia con Planetnetwork S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere i dati che la riguardano, la loro origine, la logica e le finalità di trattamento, l'aggiornamento del dato relativo al numero civico della propria abitazione, l'attestazione dell'avvenuta comunicazione di tale aggiornamento a coloro ai quali i dati in questione erano stati eventualmente comunicati, nonché l'indicazione completa degli estremi identificativi del titolare del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Planetnetwork S.p.A. ha risposto con fax del 10 settembre 2002, fornendo gli estremi identificativi del titolare del trattamento e precisando di:

- detenere i dati relativi alla ricorrente nel proprio *"data base clienti, raccolti, aggiornati e trattati nei limiti del consenso espresso dalla stessa, contestualmente alla stipula del contratto"* e *"ai fini connessi all'adempimento del contratto e della relativa fatturazione"*;
- di non aver mai ceduto a terzi i dati personali della ricorrente *"se non nei limiti consentiti dal consenso espresso"* dalla stessa;
- di voler procedere a rettificare o cancellare i dati dell'interessata *"sempre gratuitamente ed in qualsiasi momento, su richiesta scritta"* della stessa.

La ricorrente con fax in data 16 settembre 2002 ha confermato le proprie richieste, evidenziando che le risposte erano solo parzialmente soddisfacenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessata effettuato da un fornitore di servizi di telecomunicazioni.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta dell'interessata di conoscere l'origine dei dati che la riguardano, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del relativo titolare. La società resistente ha infatti fornito in ordine a tali richieste un riscontro idoneo.

Il ricorso va accolto invece per quanto concerne la richiesta dell'interessata di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano. La resistente si è infatti limitata a dare conferma dell'esistenza di tali dati, ma non ha provveduto a porli a disposizione dell'interessata secondo le modalità previste dall'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Parimenti la resistente non ha riscontrato la specifica richiesta volta ad ottenere l'aggiornamento del dato relativo al proprio indirizzo, né ha fornito comunicazione ai soggetti ai quali il dato medesimo era stato comunicato.

Planetnetwork S.p.A. dovrà dare completo adempimento anche a tali richieste entro un termine che appare congruo fissare per tutte le richieste inevase al 20 dicembre 2002.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessata di conoscere in modo intelligibile i dati che la riguardano, di ottenere l'aggiornamento del proprio indirizzo e l'attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati in questione siano stati eventualmente comunicati e ordina a Planetnetwork S.p.A. di provvedere a tali adempimenti entro il 20 dicembre 2002, dandone conferma entro la medesima data a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle altre richieste nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Planetnetwork S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

E-mail promozionale e successivo contatto con l'interessato nel procedimento

Qualora l'interessato lamenti l'avvenuto invio, presso il proprio indirizzo di posta elettronica, di una e-mail indesiderata di natura promozionale, l'eventuale successivo invio, presso detto indirizzo, di un'ulteriore e-mail per rispondere alle doglianze, non integra un trattamento illecito dei dati da parte del titolare, bensì una scelta volta a semplificare le modalità per un immediato riscontro all'interessato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giulio Malventi

nei confronti di

Technorail s.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Technorail s.r.l. ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, di ottenerne la cancellazione e di conoscere infine il nominativo del "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento e precisando di aver ricevuto, in risposta alle proprie richieste, solo una *e-mail* in data 14 agosto 2002.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 agosto 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota del 2 settembre 2002, dichiarando di aver già fornito riscontro alle richieste del ricorrente in data 20 agosto 2002.

In tale riscontro la società medesima ha sostenuto:

- di aver ricevuto i dati del ricorrente "dalla In Time s.r.l. (...) in esecuzione di uno specifico accordo commerciale (...)" concluso con la stessa;
- che in sede di stipula del predetto accordo la In Time s.r.l. "ha dichiarato che il trattamento dei dati in suo possesso è stato effettuato secondo quanto richiesto dalla normativa in materia di privacy (...) e che gli utenti

registrati nel proprio data base hanno dato il consenso esplicito al trattamento dei dati rilasciati ivi compresa la loro cessione a società terze (...)”;

- che tutti i dati personali del ricorrente sono stati cancellati.

La società resistente ha inoltre fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché l'elencazione specifica dei dati in proprio possesso.

L'interessato, con nota di replica inviata via fax in data 4 settembre 2002, si è dichiarato soddisfatto dei riscontri forniti dalla società resistente ed ha chiesto di essere informato sull'eventuale attivazione da parte del Garante di “*procedure d'ufficio per la valutazione del reato*” che sarebbe stato commesso dal titolare del trattamento in relazione all'invio della predetta *e-mail* ricevuta il 14 agosto 2002, nonostante la richiesta formulata dall'interessato di non voler ricevere nessun altro messaggio al proprio indirizzo di posta elettronica.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente hanno trovato riscontro con la menzionata nota datata 20 agosto 2002.

La società resistente ha fornito all'interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità della loro avvenuta cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del “responsabile legale del trattamento”, premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l'eventuale “responsabile” del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996, analogamente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito il nominativo del suddetto responsabile.

Per quanto riguarda la violazione di disposizioni penali che sarebbe stata commessa dal titolare del trattamento, dalla documentazione in atti non emergono profili che giustificano una denuncia alla competente autorità giudiziaria per fatti configurabili come reato perseguibili d'ufficio (art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996).

In relazione alla fattispecie evidenziata dall'interessato, l'*e-mail* da ultimo contestata è stata inviata dal titolare del trattamento al ricorrente in risposta al previo esercizio da parte di quest'ultimo dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996. Quest'ultimo utilizzo della stessa non integra il configurato trattamento illecito di dati personali, essendo volto a rispondere alle richieste del ricorrente secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 675 e dall'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998. Il comma 8 del citato art. 17 obbliga del resto specificamente i titolari del trattamento a “semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi”.

Per quanto concerne le spese, in considerazione del riscontro tardivo va posto a carico di Technorail s.r.l. un quarto dell'ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di

euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Technorail s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Salvo casi particolari l'interessato non può accedere alle chiamate telefoniche in entrata

L'art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge n. 675/1996, che ha tracciato un primo bilanciamento tra i diritti dell'interessato e il diritto alla riservatezza dei terzi, circoscrive l'accesso del chiamato alle sole telefonate "in entrata" la cui conoscenza sia indispensabile per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Martino Zulberti

nei confronti di

Vodafone Omnitel S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, possessore di una carta telefonica prepagata rilasciata da Vodafone Omnitel S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere i dati di traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi alla suddetta carta, riferiti al periodo aprile-giugno 2002.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Vodafone Omnitel S.p.A., Direzione affari legali, ha risposto con nota anticipata via fax il 10 settembre 2002:

- allegando copia dei tabulati relativi al traffico telefonico "effettuato in uscita dall'utenza ricaricabile" di cui l'interessato è unico possessore;
- dichiarando di non poter soddisfare la richiesta relativa ai dati di traffico telefonico "in entrata" in relazione al disposto dell'art. 14, comma 1, lett. e bis), della legge n. 675/1996.

Il ricorrente, con fax inviato in data 17 settembre 2002, ha manifestato la propria perplessità in merito al riscontro ottenuto, precisando peraltro:

- di ritenere l'art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996 "in contrasto con la normativa comunitaria" poiché la restrizione all'esercizio del diritto di accesso da esso posta non rientrerebbe a suo avviso tra quelle consentite dall'art. 13 della direttiva n. 95/46 CE, non venendo in rilievo alcuna delle esigenze di salvaguardia previste da tale articolo;

- in particolare, di non ritenere che l'art. 14, comma 1, lett. *e-bis*), risponda ad esigenze di salvaguardia di diritti altrui – nel caso di specie – del diritto alla riservatezza del chiamante “*in quanto l'ordinamento positivo già predispone mezzi idonei a tutelare la privacy di questo*” attraverso i dispositivi che consentono di nascondere l'identificazione della linea chiamante.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente ha chiesto al Garante di “disapplicare” la normativa italiana asseritamente in contrasto con la norma comunitaria, ribadendo la richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in entrata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in uscita ed in entrata relativi ad una carta telefonica prepagata.

In ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La società resistente ha infatti fornito al ricorrente i dati relativi alle chiamate effettuate, nel periodo di tempo oggetto di richiesta, con la carta prepagata di cui lo stesso è possessore, con modalità che non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente.

In merito alla richiesta di conoscere i dati identificativi delle chiamate telefoniche in entrata, trova invece applicazione, come correttamente sostenuto da Vodafone Omnitel S.p.A., l'art. 14, comma 1, lett. *e-bis*), della legge n. 675/1996, il quale esclude l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge “*nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: (...) da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397*”.

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell'interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso del chiamato alle chiamate “in entrata” di cui sia necessaria la conoscenza potendo altrimenti derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 97/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell'identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998).

Il ricorrente non ha però fornito elemento alcuno che permetta di ritenere sussistente il predetto pregiudizio e pertanto, ai sensi della citata disposizione che va applicata al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato per questa parte inammissibile.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al genere di riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accedere ai dati relativi al traffico telefonico “in uscita”;

b) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i dati personali identificativi delle chiamate telefoniche “in entrata”, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Contestazione di violazione amministrativa

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prot. n. 10805/16526/30

Roma, 2 settembre 2002

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

(Artt. 32, comma 1 e 39, comma 1, legge n. 675/1996, e 14 legge n. 689/1981)

Nei confronti di “Comune di Lecce”, Via Rubichi n. 1, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RILEVATO che è pervenuta all'Ufficio una segnalazione nella quale una dipendente del Comune di Lecce, ha lamentato una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali con riferimento alla divulgazione di alcune informazioni idonee a rivelarne lo stato di salute durante un'intervista rilasciata ad una emittente locale;

VISTA la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dall'Ufficio in data 24 maggio 2002 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996;

VISTO che con la richiesta sopra richiamata il Comune, anche in persona del relativo Assessore al personale, è stato invitato a fornire specifiche informazioni, in particolare, con riguardo alle modalità con cui sono state raccolte e conservate le informazioni relative al caso in esame;

VISTA la nota del 29 luglio 2002 nella quale il Dipartimento comunicazione e reti telematiche di questo Ufficio ha rilevato e comunicato che la suddetta amministrazione non ha provveduto a fornire alcuna risposta entro il termine stabilito;

CONSIDERATO che in ragione dell'inottemperanza va contestata al Comune di Lecce la violazione della disposizione della legge n. 675/1996 attinente all'obbligo di fornire informazioni o di esibire documenti (art. 39, comma 1);

RISERVATO ogni altro provvedimento e accertamento del Garante in ordine alle questioni di merito oggetto di richiesta;

VISTO l'art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 17 del d.lg. n. 467/2001, che punisce la violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a duemilacinquecentottantadue/28 euro fino a quindicimilaquattrocentonovantatre/71 euro;

VISTI gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONTESTA:

al Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996, la violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della medesima legge, in relazione a quanto richiamato in premessa.

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, nella misura corrispondente a cinquemilacentosessantaquattro/57 euro, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

AVVERTENZE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il titolare del trattamento è ammesso a pagare **entro sessanta giorni** dalla notificazione del presente atto la somma corrispondente a **5164,57 euro (cinquemilacentosessantaquattro/57)** pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a *"Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce"* (il cui numero di conto corrente potrà essere acquisito presso l'ufficio postale); indicando la seguente **causale** *"proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante per la protezione dei dati personali"*, indicando alla voce "imputazione" il "Capo X capitolo di entrata 2373".

PROVA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione, presentando o inviando copia della quietanza a *"Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma"* (06.69677792, fax 06.69677715/785), onde evitare l'inoltro del rapporto per l'ordinanza-ingiunzione e l'applicazione della sanzione in misura intera trascorsi 60 giorni dalla notificazione.

SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI

Entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto potranno pervenire al predetto indirizzo scritti difensivi e documenti e si potrà chiedere di essere sentiti dall'Autorità.

RAPPORTO

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto sarà presentato rapporto e il Garante adotterà i provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 39 della legge n. 675/1996.

Comunicati stampa





Unabomber: Garante interviene su installazione telecamere

“È totalmente destituita di fondamento l’affermazione secondo cui l’attuale normativa sulla privacy non consente l’utilizzo nei supermercati di telecamere a circuito chiuso”.

In merito ad alcune dichiarazioni dell’Associazione per la tutela dei diritti dei minori sulla presenza di telecamere a circuito chiuso nei supermercati, dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si ribadisce, ancora una volta, che la legge n.675 del 1996 non ostacola l’installazione di telecamere a fini di sicurezza e ciò è dimostrato dal fatto che banche, grandi catene di distribuzione, aziende, esercizi commerciali, semplici privati hanno potuto far ricorso a questi sistemi di controllo rispettando i diritti delle persone.

Il Garante ha indicato, fin dal dicembre 2000, le garanzie con le quali le installazioni di impianti di videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini di tutela della sicurezza dei cittadini e dei consumatori.

Roma, 5 settembre 2002

A Cardiff la Conferenza mondiale dei Garanti per la privacy

Si svolgerà a Cardiff, dal 9 all'11 settembre prossimi, la 24^a Conferenza Internazionale delle Autorità Garanti. La Conferenza, organizzata dalle autorità per la privacy del Regno Unito, dell'Irlanda, di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man, radunerà i rappresentanti provenienti dai diversi continenti. La Conferenza tenterà di approfondire il valore reale o "mitologico" di tre punti di vista comunemente diffusi rispetto alla protezione dei dati: a) che la protezione dei dati impedisce i flussi informativi e, quindi, ostacola lo sviluppo di una pubblica amministrazione moderna e di un'economia veramente efficiente; b) che l'anonimato non è possibile nell'epoca dei sistemi informativi globali e del terrorismo internazionale; c) che l'unico modo per garantire una protezione dati efficace è la creazione di autorità di controllo indipendenti e dotate di ampi poteri.

All'analisi di questi "miti" si legano le singole sessioni, che esamineranno temi quali lo scambio di informazioni come chiave per l'*e-government*, le nuove tecnologie di raccolta dei dati personali, l'anonimato in un'era di sistemi globalizzati di informazione, la libertà di espressione, il ruolo delle Autorità garanti, l'autoregolamentazione come strumento per un'effettiva protezione dei dati personali.

La Conferenza si conclude significativamente l'11 settembre, ed intende pertanto offrire uno spazio di riflessione sulle conseguenze e le sfide nate dagli eventi di quel giorno. Verrà osservato simbolicamente un minuto di silenzio in coincidenza dell'ora del primo attacco contro le Torri Gemelle di New York, in ricordo delle vittime.

Alla conferenza mondiale sarà presente l'Autorità garante italiana rappresentata dal presidente Stefano Rodotà, dai componenti Gaetano Rasi e Mauro Paissan e dal segretario generale Giovanni Buttarelli. Mercoledì 11 settembre, il prof. Rodotà aprirà la sessione dedicata al ruolo svolto dalle Autorità indipendenti per una efficace tutela nella protezione dei dati personali.

Roma, 6 settembre 2002

Privacy: Rodotà, occorre tutelare il “corpo elettronico”

“Le persone hanno sempre più bisogno di una tutela del loro “corpo elettronico” perché la nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata alle informazioni sparse in una molteplicità di banche dati e ai “profili” che su questa base vengono costruiti”.

Lo ha affermato Stefano Rodotà aprendo la sessione finale della 24^a Conferenza Internazionale sulla Privacy che si chiude oggi a Cardiff. Nella Conferenza, alla quale hanno partecipato più di 25 Paesi provenienti da diversi continenti, si è discusso dei maggiori temi legati all’uso delle nuove tecnologie, all’e-government e alle misure per bilanciare sicurezza sociale e privacy individuale dopo i fatti dell’11 settembre.

Rodotà ha posto l’accento sul ruolo imprescindibile svolto dalle autorità indipendenti nell’assicurare la tutela dei diritti fondamentali in una realtà dominata dai rischi derivanti dal massiccio uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dalla costruzione di grandi banche dati. “Siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati attraverso i nostri dati personali in forme che – ha osservato Rodotà – possono incidere sul principio di eguaglianza, sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute, sulla condizione di lavoratore, sull’accesso al credito e alle assicurazioni”. La protezione dei dati personali diviene, quindi, una componente essenziale della nuova cittadinanza ed una “ineliminabile garanzia contro ogni forma di potere pubblico o privato”. In particolare in una situazione storica in cui si presentano nuove esigenze di sicurezza e si esercitano pressioni da parte di molte imprese.

Rodotà – che oltre ad essere presidente dell’Autorità italiana per la privacy è anche presidente dei Garanti europei – ha ricordato come il modello europeo di tutela dei dati, caratterizzato all’istituzione delle autorità indipendenti non può essere considerato “una stranezza” perché si ritrova anche in Canada, in America Latina, nell’area Asia-Pacifico e perfino negli USA sono state avanzate proposte in questo senso. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE l’unico articolo in cui si parla di autorità indipendenti - ha sottolineato Rodotà – è proprio quello riguardante il diritto alla protezione dei dati personali.

Affrontando più in generale il tema delle autorità di controllo, Rodotà ha affermato che i nuovi organismi esprimono esigenze di articolazione dell’azione pubblica e di equilibrio tra i poteri che non era più possibile soddisfare nel solo circuito governo-parlamento-magistratura, contribuendo a “mantenere nell’area pubblica decisioni socialmente ed economicamente rilevanti e a ristabilire quel sistema di pesi e contrappesi necessari per la democraticità stessa del sistema”.

Roma 11 settembre 2002

Il Garante al COM-P.A. 2002

L'Autorità garante è presente, anche quest'anno, con un proprio stand, al COM-P.A. Salone della Comunicazione Pubblica, che si svolge a Bologna, presso il quartiere fieristico, dal 18 al 20 settembre. Nell'ambito della manifestazione dedicata al tema "Cittadini d'Italia, Cittadini d'Europa. Comunicazione e tecnologie per lo sviluppo delle comunità", l'Autorità partecipa con propri rappresentanti a diversi convegni. Il prof. Gaetano Rasi ed il dott. Mauro Paissan, componenti del Collegio, interverranno rispettivamente ai dibattiti: "*E-government*: la nuova frontiera della P.A. (18 settembre, ore 14, padiglione 19, sala B) e "Innovazione tecnologica e innovazione culturale nei *new media*: verso la *e-society*" (19 settembre, ore 14, Palazzo Congressi, sala M). Il segretario generale dell'Autorità, Giovanni Buttarelli, parteciperà alla tavola rotonda dedicata al tema "Carta di identità elettronica e firma digitale: dalla sperimentazione ai servizi" (18 settembre, ore 17,30, Padiglione 19, sala C). Nel corso della giornata di studi dedicata dal Ministero dell'Interno alle problematiche relative alla circolazione delle notizie anagrafiche tra Stato e Comuni interverranno, poi, anche con contributi scritti, alcuni dirigenti del Garante (18 settembre, Palazzo Congressi).

Il COM-PA. 2002 offrirà l'occasione per illustrare l'attività del Garante ed il suo ruolo nella realizzazione dell'*e-society*. Permetterà, inoltre, di fare il punto sullo stato di attuazione della legge sulla privacy dopo introduzione del decreto legislativo 467/2001 e di affrontare alcune tematiche legate ai settori delle telecomunicazioni e di *Internet* a pochi mesi dall'entrata in vigore, il 31 luglio, della nuova direttiva UE n.58/2002 sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche.

Roma, 13 settembre 2002

Carta di identità elettronica e garanzie per il cittadino

Il Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, dott. Giovanni Buttarelli, è intervenuto oggi al Convegno: “Carta di identità elettronica e firma digitale: dalla sperimentazione ai servizi”, svoltosi nell’ambito del COM-P.A. 2002, Salone della Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino.

Apredo i lavori del Convegno il Segretario generale ha ricordato l’attenzione con la quale l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali segue, fin dalla nascita dell’Autorità nel 1996, il dibattito aperto in tutto il mondo sull’opportunità di sostituire i documenti di identità cartacei con carte di identità elettroniche che possano contenere, accanto alle informazioni riguardanti l’identità appunto della persona anche altro tipo di informazioni quali, ad esempio: i dati biometrici, quelli sanitari, quelli relativi alla fede religiosa professata”.

“Si tratta di dati, questi ultimi – come ha precisato il Segretario generale – che in realtà aprono una serie di questioni riguardanti da un lato la loro effettiva utilità nell’essere inseriti nella carta di identità elettronica e la loro successiva utilità da parte di terzi, siano essi enti pubblici o strutture private e, dall’altro, gli aspetti tecnici su come effettivamente raccogliarli ed inserirli”.

“In Giappone – ha ricordato Buttarelli – è stato dimostrato che le impronte digitali, il cui inserimento sulla carta trova oggi larghi consensi non solo nel nostro Paese, ma anche in altri paesi dell’Unione europea e negli Stati Uniti, sono riproducibili. Un aspetto questo che deve far riflettere sulle garanzie per una loro effettiva tutela. Cosa potrebbe accadere se qualcuno per fini illeciti le riproducesse e le utilizzasse, ad esempio, al fine di effettuare o rilasciare pratiche di una certa rilevanza quali ad esempio quelle sanitarie?”.

“L’Autorità garante – ha proseguito Buttarelli – ha perciò il compito istituzionale di richiamare l’attenzione nelle sedi istituzionali nazionali e negli organismi internazionali competenti sulla questione, in modo tale che la carta di identità elettronica possa garantire adeguate certezze riguardo alla protezione dei dati personali”.

Roma, 18 settembre 2002

Rasi, troppe carte elettroniche private. Più cautela nella telemedicina

“La proliferazione delle *smart card* private, in particolare di quelle sanitarie, rende complicata la riduzione della questione ad un quadro omogeneo che possa tener conto anche dei profili della riservatezza e di dignità dell’individuo coinvolto”.

Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente del Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo oggi al COM-P.A. al convegno dedicato a “*E-government: la nuova frontiera della P.A.*”

L’eliminazione della carte sanitaria elettronica e l’inserimento dei dati sulla salute all’interno della carte d’identità elettronica – ha sottolineato Rasi - è venuto incontro ai timori rappresentati dal Garante in merito alla proliferazione di più documenti elettronici. Se da una parte, dunque, vi è stato un arresto nella proliferazione delle carte “pubbliche” contenenti dati sulla salute, non si può dire che lo stesso sia avvenuto sul fronte “privato”, dove prosegue la produzione di carte contenenti dati su determinate patologie. Giungono al nostro Ufficio – ha ricordato il componente – notizie che alcune aziende sanitarie, al fine di rendere più agevole il rapporto dell’utenza con la struttura, avrebbero avviato forme di comunicazione via Internet di determinati accertamenti clinici. “Per quanto le motivazioni sottostanti all’instaurazione di simili procedure sono senz’altro comprensibili e in alcuni casi assolutamente encomiabili – ha detto Rasi - non possiamo nascondere!

Nasconderci i rischi connessi a tali sistemi di comunicazione. Vi sono elementi che dovrebbero indurre alla massima cautela”.

Indiscussa per lo sviluppo dell’*e-government*, secondo il garante, l’utilità e la necessità di una maggiore intercomunicabilità fra le banche dati delle varie amministrazioni. Tuttavia occorre procedere di pari passo con la valutazione delle implicazioni sui diritti fondamentali della persona, accompagnando lo sviluppo da un coinvolgimento dell’opinione pubblica e da una cosciente valutazione dei diversi interessi in gioco.

Dopo aver sottolineato che i problemi legati alla tutela della sfera privata del cittadino nell’ambito dell’*e-government* - ma, più in generale, nel campo dell’uso delle nuove tecnologie - richiedono un approccio integrato e flessibile, Rasi ha annunciato che, proprio in vista di questo obiettivo, il Garante collaborerà con il Dipartimento del Ministro per l’innovazione e le tecnologie alla redazione del bando per i progetti di *e-government*.

Roma, 18 settembre 2002

Paissan, rischi privacy nella società elettronica

“Il rispetto dei diritti fondamentali ed in particolare della riservatezza delle persone non solo non è incompatibile con lo sviluppo delle nuove tecnologie, ma costituisce una condizione necessaria perché tale sviluppo si realizzi”.

Lo ha detto Mauro Paissan, componente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, intervenendo oggi al COM-P.A. nell’ambito del convegno su “Innovazione tecnologia e innovazione culturale nei *new media*: verso la *e-society*”.

Paissan ha sottolineato come con il mutamento delle tecnologie si intensificano, assieme alle potenzialità che esse offrono, anche i rischi per la privacy individuale, sia riguardo ad utilizzi di dati personali da parte di soggetti privati, sia da parte di soggetti pubblici. Mentre le tradizionali banche dati registravano nomi, dati anagrafici, informazioni compiute, più insidiosa, invece, è “l’invasione derivante dalle moderne tecnologie digitali, dove mille tracce elettroniche ci seguono e la cui elaborazione conduce all’informazione finale”. Come esempi, Paissan ha portato i file di connessione generati dalla navigazione in *Internet*, che possono rilevare profili commerciali ed i interessi personali, talvolta anche di natura sensibile, o i cosiddetti “location data”, che consentono l’individuazione geografica dei singoli individui, oppure, infine, la possibilità, attraverso i motori di ricerca, di cristallizzare dei profili ideologici delle persone rintracciando opinioni espresse in rete molto all’indietro nel tempo.

Gli utenti e i consumatori, quando si rivolgono ad operatori pubblici e privati che si avvalgono delle nuove tecnologie, non chiedono, secondo Paissan, solo il servizio specifico che viene loro offerto (informazioni, acquisto di beni o altri servizi, ecc.), ma anche una particolare protezione delle informazioni che li riguardano. Se questo è sempre più vero per il settore privato “sarebbe alquanto strano” ha osservato Paissan “che lo sia di meno nell’ambito del settore pubblico”. Nella progettazione dell’ “amministrazione elettronica si devono quindi prevedere le conseguenze sulla privacy dei cittadini”. “L’innovazione tecnologica richiede - ha concluso Paissan - anche un’innovazione culturale rispetto ai nuovi media. È necessaria una nuova cultura ad ogni livello da parte degli stessi operatori pubblici, al fine di prevenire che le nuove tecnologie costruiscano gabbie tecnologiche intorno ai cittadini”.

Roma, 19 settembre 2002

Siglato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Garante

Un importante protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza ed il Garante per la protezione dei dati personali è stato firmato oggi dal Comandante Generale, Gen. C.A. Alberto Zignani e dal Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Stefano Rodotà.

La firma è avvenuta presso la sala "San Matteo" nella sede del Comando Generale del Corpo.

L'accordo ha come obiettivo, sulla base della proficua collaborazione già prestata in passato, quello di regolare le reciproche forme di intesa finalizzate a porre in essere una sempre più intensa ed efficace attività di controllo sulla raccolta di informazioni.

In particolare, la Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attraverso:

- la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
- lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale ed amministrativa;
- l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare.

Inoltre, il Corpo collabora nell'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori.

L'Autorità, in merito alle questioni in cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, attiverà il Nucleo Speciale Servizi Extratributari della Guardia di Finanza il quale assicura, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa avvalendosi, se del caso, dei Nuclei di Polizia Tributaria territorialmente competenti.

Roma, 26 settembre 2002

La Conferenza sull'attuazione della Direttiva europea 95/46

È in corso di svolgimento a Bruxelles la Conferenza sulla implementazione della direttiva 95/46/EC riguardante la protezione dei dati personali. La Conferenza che riunisce rappresentanti delle Autorità per la privacy europee, imprese, studiosi ed esperti internazionali ha lo scopo di fornire un contributo di approfondimento al primo Rapporto sull'attuazione della direttiva sulla riservatezza dei dati personali nei diversi Paesi dell'Unione, che la Commissione Europea ha presentato oggi. Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Stefano Rodotà, ha svolto, a nome del Gruppo dei Garanti europei dei quali è presidente, un intervento introduttivo.

Nell'ambito della Conferenza sono in programma alcuni *workshop* dedicati, tra l'altro, allo sviluppo delle tecnologie a difesa della privacy, al trasferimento dei dati, all'autoregolamentazione, alla elaborazione di dati personali come suoni e immagini. Quest'ultimo seminario è presieduto dal Segretario generale del Garante, Giovanni Buttarelli, e rappresenta un momento significativo di confronto prima dell'approvazione, da parte del Gruppo dei Garanti europei, del documento sulla video sorveglianza il 3 ottobre prossimo.

Della delegazione italiana fanno parte, oltre al Presidente Rodotà e al Segretario generale, anche i due componenti del Garante, Gaetano Rasi e Mauro Paissan.

Roma, 30 settembre 2002





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Cittadini e Società dell'Informazione

Anno VI • Bollettino 31 • Settembre 2002

Redazione

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Pubblicazione della

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

Direttore: **Mauro Masi**

Via Po, 14 - 00198 Roma - tel. 06 85981

VITA ITALIANA - SCHEDE

Coordinamento editoriale: Augusta Busico

Stampa e distribuzione:

**Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

Registrazione:

Tribunale di Roma n. 298/88

Progetto grafico:

Vertigo Design

Spedizione in abbonamento postale 70%
Filiale di Roma

